



Il diritto al rispetto della vita privata: le sfide digitali, una prospettiva di diritto comparato

Italia

STUDIO

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

Unità Biblioteca di diritto comparato
PE 628.259 – Ottobre 2018

IT

IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA: LE SFIDE DIGITALI, UNA PROSPETTIVA DI DIRITTO COMPARATO

Italia

STUDIO

Ottobre 2018

Sintesi

Lo studio fa parte di un progetto più ampio, il cui scopo è quello di analizzare, nella prospettiva del diritto comparato, le delicate questioni che riguardano il diritto alla vita privata.

L'obiettivo dello studio è quello di esaminare la problematica nel contesto specificamente italiano, pur nella consapevolezza che questa materia è fortemente condizionata dalla normativa dell'Unione Europea.

A tal fine, dopo un'introduzione di carattere storico su legislazione, dottrina e giurisprudenza, sono prese in esame le principali questioni teoriche e pratiche poste dall'esigenza di protezione del diritto alla vita privata. Per meglio delimitare il campo, comunque, si è scelto di trattare quell'aspetto del diritto alla vita privata che viene comunemente qualificato come "diritto alla riservatezza", che è quello che rileva maggiormente nei confronti delle "sfide" poste dalla digitalizzazione, sulle quali gli autori partecipanti all'iniziativa sono stati sollecitati a soffermarsi.

Ampia attenzione è stata dedicata alla giurisprudenza. Nell'impossibilità di dare conto di tutto l'immenso materiale disponibile, si sono selezionati alcuni casi particolarmente significativi, tratti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle tre giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti).

Sono stati identificati, infine, i principali nodi problematici che occorre tuttora sciogliere, specie a fronte di un progresso tecnologico sempre più accelerato e penetrante.

AUTORE

Questo studio è stato scritto dal **Prof. Dr. Massimo Luciani** dell'Università di Roma – La Sapienza – (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

AMMINISTRATORE RESPONSABILE

Prof. Dr. Ignacio Díez Parra, Capo della "Unità Biblioteca di diritto comparato"

Per contattare la Unità, si prega di scrivere a: EPRS-ComparativeLaw@europarl.europa.eu

VERSIONI LINGUISTICHE

Originale: IT

Traduzioni: DE, EN, ES, FR

Il documento è disponibile sul seguente sito Internet: <http://www.europarl.europa.eu/thinktank>

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Le opinioni espresse nel presente documento sono esclusivamente riconducibili alla responsabilità dell'autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

Sono autorizzate la riproduzione e la traduzione per finalità non commerciali, a condizione che venga citata la fonte, che venga preventivamente acquisito il consenso dell'editore ed inviata una copia della pubblicazione all'indirizzo elettronico sopra indicato.

Manoscritto completato nel mese di Luglio 2018

Bruxelles © Unione Europea, 2018

PE 628.259

Carta	ISBN: 978-92-846-4029-4	DOI:10.2861/006313	QA-06-18-225-IT-C
PDF	ISBN: 978-92-846-4026-3	DOI:10.2861/59733	QA-06-18-225-IT-N

Indice

Indice delle abbreviazioni	IV
Sommario	VI
I. Introduzione.	1
I.1. Evoluzione storica del riconoscimento del diritto alla vita privata nell'ordinamento giuridico italiano.	1
I.1.1. Premessa.....	1
I.1.2. La legislazione.....	3
I.1.3. La dottrina.....	6
I.1.4. La giurisprudenza.....	8
I.1.5. Un primo bilancio.....	10
I.2. Le sfide che il mondo digitale sta ponendo all'esercizio del diritto alla vita privata.	11
I.2.1. La questione.....	11
I.2.1.1 La questione dell'affidabilità dei dati.....	11
I.2.1.2 Il difetto di trasparenza.....	11
I.2.1.3 La tendenza alla concentrazione monopolistica.....	11
I.2.1.4 Il rischio del digital divide.....	12
I.2.1.5 Il peso della quantità dei dati.....	12
I.2.1.6 La funzionalità della raccolta massiva di dati alla pubblica sicurezza.....	12
I.2.1.7 I test genetici.....	13
II. La nozione di diritto alla vita privata (ovvero alla riservatezza) in Italia.	14
II.1. Le disposizioni rilevanti.....	14
II.2. La riservatezza come diritto soggettivo.....	15
II.3. "Diritto" o "diritti" alla riservatezza?	17
II.3.1. Il diritto alla riservatezza del Presidente della Repubblica.....	17
II.3.2. Il diritto alla riservatezza dei detenuti.....	19
II.3.3. Il diritto all'oblio.....	20
III. Alcuni casi giurisprudenziali.....	23
III.1. La giurisprudenza della Corte costituzionale.....	23
III.2. La giurisprudenza della Corte di cassazione.....	28
III.2.1. La Cassazione civile.....	28
III.2.2. La Cassazione penale.....	30
III.3. La giurisprudenza della Corte dei conti.....	31
III.4. La giurisprudenza del Consiglio di Stato.....	31
IV. La natura del diritto alla vita privata (ovvero alla riservatezza).	33
V. Conclusioni.....	34
V.1. Il diritto alla riservatezza e la sua protezione.....	34
V.2. Il diritto alla riservatezza e i diritti e gli interessi sociali contrapposti.....	34
Elenco dei riferimenti normativi	37
Elenco delle sentenze citate	39
Bibliografia	42
Sitografia	46

Indice delle abbreviazioni

AA. VV.	Autori vari
ad es.	ad esempio
Ad. plen.	Adunanza plenaria
art.	articolo
artt.	articoli
Cass.	Corte Suprema di cassazione
c.d.	cosiddetta/o e cosiddette/i
CEDU	Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
CEE	Comunità Economica Europea
cfr.	confronta
Cons. Stato	Consiglio di Stato
Corte cost.	Corte costituzionale
Cost.	Costituzione repubblicana
c.p.a.	Codice del processo amministrativo
d. l.	decreto legge
d. lgs.	decreto legislativo
d.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
ed.	edizione
Enc. dir.	Enciclopedia del diritto
Foro It.	Il Foro Italiano
G.U.	Gazzetta Ufficiale
l.	legge
l. cost.	legge costituzionale
n.	numero
N.I.	Norme integrative
nn.	numeri
par.	paragrafo
ord.	ordinanza
ordd.	ordinanze
p.a.	pubblica amministrazione
r.d.	regio decreto
r. d. lgs.	regio decreto legislativo

rist.	ristampa
s.	seguinte
sent.	sentenza
sentt.	sentenze
Sez. giurisdiz.	Sezione giurisdizionale
Sez. Un.	Sezioni Unite
ss.	seguinti
UE	Unione europea
v.	vedi

Sommario

L'espressione "diritto alla vita privata" è in genere considerata equivalente a "diritto alla riservatezza", ma è dubbio che sia davvero così. A maggior ragione, il concetto di diritto alla riservatezza non può considerarsi l'equivalente italiano di "*privacy*", nozione statunitense particolarmente vaga e imprecisa. Il diritto alla riservatezza che qui interessa, comunque, attiene essenzialmente al regime dei dati personali che ci riguardano.

Nella legislazione (e nella normazione regolamentare) italiana, originariamente, il riferimento alla "vita privata" compariva con finalità molto diverse da quelle che oggi ci sono familiari e veniva in considerazione come paradigma di valutazione dei comportamenti di taluni soggetti ai quali l'ordinamento riservava particolare attenzione (si trattava in genere di funzionari pubblici). Solo raramente l'ordinamento lo prendeva in considerazione non come paradigma di comportamento, ma come oggetto di protezione. Quando ciò accadeva, però, esso rappresentava una sfera intima, riservata, collegata strettamente alla persona, che non tollerava intromissioni dall'esterno.

Questa diversa impostazione era destinata, gradualmente, a diventare prevalente, anche in forza della spinta che veniva dal diritto internazionale (si pensi all'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; all'art. 8 della CEDU; al "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" del 1966, etc.).

Più delle sollecitazioni provenienti dal diritto internazionale, tuttavia, sono state le novità tecnologiche a costringere il legislatore a un ripensamento e ad abbracciare la logica garantista. Non a caso, è negli anni Settanta che il dibattito sulla riservatezza si fa particolarmente acceso, quando comincia a essere evidente che le nuove tecnologie sono capaci di apportare grandi benefici, ma anche di far correre gravi rischi, all'umanità.

In ogni caso, in Italia si dovrà attendere la l. 31 dicembre 1996, n. 675, per avere una disciplina generale della riservatezza nei confronti delle operazioni di raccolta e trattamento dei dati personali, legge che resterà essenziale fino all'entrata in vigore del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

La dottrina italiana ha molto discusso del diritto alla vita privata (ovvero, come è meglio dire, alla riservatezza). Essa ha subito l'influenza della dottrina statunitense e in particolare di un lontano, ma famosissimo, saggio che S.D. Warren e L.D. Brandeis pubblicarono sulla *Harvard Law Review* del 1890. Per questo, il diritto alla riservatezza è stato fatto coincidere da molti con una sorta di generale diritto all'autodeterminazione, il che – indubbiamente – non ha costituito un approdo molto preciso e soddisfacente. Molti altri autori, però, hanno cercato di delimitare con maggiore attenzione il campo, raggiungendo risultati più convincenti.

Quanto alla giurisprudenza, dopo un'iniziale disattenzione – negli anni Sessanta – per questa problematica, ha rapidamente preso atto dell'importanza del diritto alla riservatezza e ha sviluppato un indirizzo tendenzialmente molto garantista.

In particolare la Corte costituzionale, sin dalla sent. n. 104 del 1969, ha preso atto della protezione offerta al diritto alla riservatezza dal diritto internazionale e si è messa alla ricerca del suo fondamento costituzionale, trovandolo nel collegamento fra l'art. 2 della Costituzione (non ritenuto, da solo, capace di sorreggerlo) e le numerose altre norme costituzionali per le quali la riservatezza è un bene da proteggere (si pensi all'art. 14 sulla libertà di domicilio; all'art. 15 sulla libertà della corrispondenza; all'art. 21 sulla libertà di manifestazione del pensiero; allo stesso art. 3, che tutela la pari dignità sociale).

In definitiva, è stato lo sviluppo tecnologico (assieme alla spinta impressa dal diritto internazionale) a costringere il legislatore a intervenire; la dottrina a rimeditare i propri schemi

concettuali; la giurisprudenza ad assicurare forme di tutela più efficaci e moderne. Si è così avuto un grande salto di qualità, indispensabile per affrontare le sfide del mondo digitale.

Fra queste sfide si sono messe in luce soprattutto quelle che attengono: a) all'affidabilità dei dati; b) al difetto di trasparenza; c) alla tendenza alla concentrazione monopolistica; d) al rischio del *digital divide*; e) al peso della quantità dei dati; f) alla funzionalità della raccolta massiva di dati alla pubblica sicurezza; g) ai test genetici.

Si sono poi descritte le principali norme dedicate dal legislatore italiano alla protezione della riservatezza, ponendo attenzione soprattutto al già ricordato d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". Una fonte normativa di grande importanza, che già all'art. 1 esordisce affermando che *"Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano"*.

Nel Codice, ma anche altrove, il legislatore ha deciso di disciplinare la riservatezza costruendola come vero e proprio diritto individuale e non come semplice interesse della collettività. Ha seguito, pertanto, lo schema classico del diritto soggettivo, che ha conseguenze decisive in tema di titolarità (spetta ai soggetti di diritto, persone fisiche o giuridiche che siano); di responsabilità (le eventuali violazioni espongono il responsabile a conseguenze di vario genere, penali, civili o amministrative); di risarcimento (che può essere sia patrimoniale sia in forma specifica, con la rimozione della situazione pregiudizievole); di azione in giudizio (che spetta al titolare).

Consapevole del fatto che gli attentati alla riservatezza possono essere particolarmente insidiosi e che la reazione individuale del titolare del relativo diritto potrebbe essere inadeguata, però, ha scelto di accompagnare il riconoscimento del diritto con l'istituzione del "Garante per la protezione dei dati personali" (l. n. 675 del 1996), che è una vera e propria autorità amministrativa indipendente, con molti e significativi poteri.

Il diritto alla riservatezza, pur nella varietà delle sue forme di manifestazione, è oggetto di protezione come diritto unitario, anche se l'ordinamento detta regole diverse per alcune categorie particolari di soggetti (si sono esposti i casi, opposti, del diritto alla riservatezza del Presidente della Repubblica e del diritto alla riservatezza dei detenuti).

Si è dato conto della giurisprudenza in materia, infine, selezionando alcune pronunce particolarmente significative della Corte costituzionale, della Corte di cassazione (civile e penale), del Consiglio di Stato, della Corte dei conti.

La conclusione è stata dedicata alla complessa questione del rapporto fra legislatore e Corte costituzionale nella protezione del diritto alla riservatezza, proponendo una ricostruzione che vede la Corte come soggetto chiamato a controllare solo dall'esterno i bilanciamenti compiuti dal legislatore, con il costante obbligo di valutarne la logicità e la ragionevolezza alla luce non di soggettivi apprezzamenti, ma del richiamo a specifiche e puntuali norme costituzionali.

I. Introduzione.

I.1. Evoluzione storica del riconoscimento del diritto alla vita privata nell'ordinamento giuridico italiano.

I.1.1. Premessa.

In via del tutto preliminare, ci si deve interrogare sul contenuto del "diritto alla vita privata", considerato che l'ambito semantico abbracciato da questa espressione è amplissimo e ha bisogno di essere definito più in dettaglio.

L'espressione "diritto alla vita privata" è in genere considerata equivalente a "diritto alla riservatezza", ma è dubbio che sia davvero così: per fare un esempio solo, ma significativo, il diritto di costituire una famiglia, che rientra pienamente nel diritto alla vita privata (così anche Corte cost., sent. n. 445 del 2002), molto difficilmente potrebbe essere ricondotto al diritto alla riservatezza. A maggior ragione, il concetto di diritto alla riservatezza non può considerarsi l'equivalente italiano di "*privacy*" (in questo senso, fra i molti, G. TIBERI, 2007, 350). Mentre il primo attiene alla "posizione dell'individuo rispetto alle informazioni che lo riguardano", la seconda attiene a "tutto ciò che rende possibile il formarsi di una personalità libera" (D. CALDIROLA, 2006, 2). La *privacy*, dunque, "tende in larga misura a ricomprendere in sé anche i diritti «contigui» alla riservatezza" (G. BUSIA, 2000, 478) e, anzi, appare come un "concetto non propriamente tecnico-giuridico" (A. CERRI, 1995, 3), come un vero e proprio "buco nero" che inghiotte un po' tutti i diritti della persona, configurandosi come una sorta di generale diritto all'autodeterminazione. Non è certo un caso, allora, che la Corte Suprema degli Stati Uniti abbia ricondotto alla *privacy*, intesa appunto come autodeterminazione, diritti che non hanno nulla a che vedere con il suo nucleo originario (cioè con il *right to be let alone*).

Illuminante, da questo punto di vista, l'andamento argomentativo del famoso caso *Griswold v. Connecticut*, 381 U.S. 479 (1965), nel quale si trattava di giudicare della legittimità di una legge del Connecticut che proibiva ai medici di dare informazioni sui metodi anticoncezionali. La Corte Suprema partì dalla premessa che "*the First Amendment has a penumbra where privacy is protected from governmental intrusion*" e proprio su questa misteriosa "penombra" fondò ogni possibile ampliamento delle tutele dei diritti espressamente previste dalla Costituzione. Infatti, "*specific guarantees in the Bill of Rights have penumbras, formed by emanations from those guarantees that help give them life and substance*" e "*Various guarantees create zones of privacy*". Poiché la Corte lesse le "*various guarantees*" in non meno vari Emendamenti della Costituzione, del più diverso contenuto, le "*zones of privacy*" che la Corte ritenne di identificare furono moltissime.

Lo stesso accadde pochi anni dopo in *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973), un caso ancor più noto, nel quale il tema sul tappeto, come si sa, era il diritto all'aborto. Anzi, a ben vedere, la Corte Suprema andò anche oltre i lontani confini già raggiunti in *Griswold* e pervenne ad affermare che "*This right of privacy, whether it be founded in the Fourteenth Amendment's concept of personal liberty and restrictions upon state action [...], or [...] in the Ninth Amendment's reservation of rights to the people, is broad enough to encompass a woman's decision whether or not to terminate her pregnancy*".

Ora, mi si consentirà di osservare che, nonostante la fama e il rispetto di cui è circondata, la giurisprudenza costituzionale statunitense non brilla certo per rigore dommatico e anzi – almeno nei casi più delicati – segue andamenti argomentativi che utilizzano più gli

apprezzamenti etici e il *common sense* (più esattamente: quello che è comune secondo i *nine men* – e *women* – che siedono nel palazzo di One First Street, NE, a Washington, DC) che la tecnica giuridica. Nei due esempi appena fatti questo atteggiamento emerge con particolare evidenza, perché né in *Griswold* né in *Roe v. Wade* ci si preoccupa minimamente di verificare cosa ci sia in comune fra i vari Emendamenti che disegnano le altrettanto varie *zones of privacy* e men che meno di definire il regime giuridico di un diritto così composito. In realtà, soprattutto in *Roe v. Wade*, si è finito per costruire un macro-diritto nel quale si può far rientrare tutto e il contrario di tutto, a totale discrezione del giudice. Ben diversa e ben più convincente, mi sembra, l'impostazione della Corte costituzionale italiana, che nella sent. n. 27 del 1975 ha dichiarato illegittimo il divieto penalmente sanzionato dell'aborto facendo leva sul dato normativo assai più preciso della garanzia del diritto alla salute (psichica) della donna assicurata dall'art. 32 Cost.

Nonostante la sua problematica vaghezza, la concezione della *privacy* elaborata dalla Corte Suprema ha valicato i confini nordamericani e l'esempio statunitense ha saputo diventare egemone. Oggi, pertanto, nella dottrina italiana si è fatta sempre più diffusa la tendenza ad ampliare i confini del diritto alla riservatezza e frequentemente si sostiene che "il diritto alla riservatezza supera la semplice tutela della propria intimità, per manifestarsi sempre più come garanzia del diritto di compiere libere scelte, senza essere condizionati o discriminati in base all'immagine che altri hanno costruito sugli interessati" (G. BUSIA, 2000, 479). Insomma: sembra proprio che il diritto alla riservatezza, nelle ricostruzioni della dottrina, coincida sempre più con il diritto alla vita privata e, anzi, sia modellato sulla *privacy*, finendo per essere concepito come un diritto amplissimo, cioè come "un autonomo diritto soggettivo avente come suo contenuto l'interesse della persona alla salvaguardia di un ambito più o meno esteso di tutela della sua sfera privata" (G. GIACOBBE, 1989, 1247).

Si tratta, come si vede agevolmente, di un'ipotesi ricostruttiva che disegna un diritto composito, il quale finisce per abbracciare molti altri sotto-diritti, come: a) il diritto a non essere disturbati (l'antico *right to be let alone*); b) il diritto all'intimità; c) il diritto a non veder divulgate notizie che riguardino la propria sfera più personale; d) il diritto a non far acquisire o conoscere alcuni dati personali; e) il diritto a limitare il trattamento di tali dati; f) il diritto alla propria immagine; g) conseguentemente, il diritto al nome, etc.

Tuttavia, se – come molti fanno – tutte queste variegate situazioni soggettive le riuniamo sotto l'etichetta unica del "diritto alla riservatezza" ci troviamo in difficoltà, perché diventa impossibile identificare un regime giuridico comune a tutte. Abbiamo, infatti, "un" diritto, indubbiamente, ma paradossalmente "più" regimi giuridici della sua tutela e della sua garanzia, il che crea una grande confusione teorica e seri problemi pratici. È bene, allora, circoscrivere il campo occupato da un diritto di ampiezza sicuramente eccessiva come questo (nello stesso senso P. BARILE, 1984, 61), limitandolo a quanto riguarda il regime dei dati, dei fatti, delle opinioni. Nel diritto alla riservatezza, dunque, possiamo far rientrare quello alla protezione dei dati personali; quello al controllo sull'acquisizione e diffusione di fatti che ci riguardano o di nostre opinioni; quello di isolarsi rispetto alle comunicazioni altrui (analogamente, S. SCAGLIARINI, 2013, 32 sg.).

Come risulta dal titolo dell'iniziativa in cui questa relazione si inserisce, peraltro, la questione essenziale che ci è stata proposta è quella delle "sfide digitali", sicché ciò di cui dobbiamo occuparci è soltanto quella parte del diritto alla vita privata o del "diritto alla riservatezza" (che, nel suo significato più riposto, copre "l'esigenza di isolamento morale della persona: A. CATAUDELLA, 1991, 1) che attiene alla raccolta, gestione e diffusione dei dati in forma digitale (che si tratti, invece, di un diritto "autonomo" da quello alla riservatezza è sostenuto da L. CALIFANO, 2017, 6). Tratteremo, pertanto, di ciò che ha attinenza ai dati personali (ai sensi

dell'art. 4, comma 1, n. 1, del Regolamento UE 2016/679 possiamo definire dato personale *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile"*), alla loro disponibilità, al loro regime.

Per evitare equivoci, è bene sin d'ora precisare che d'ora in avanti, visti gli usi linguistici affermatasi in dottrina e in giurisprudenza, si parlerà di *"diritto alla vita privata"* o di *"diritto alla riservatezza"* promiscuamente, *come se* fossero espressioni sinonimiche. Solo in alcune occasioni (come ad esempio accadrà nel paragrafo seguente) essi saranno distinti, recuperando la loro originaria differenziazione. L'accezione in cui verranno intesi, comunque, sarà, di volta in volta, chiara.

Vediamo, comunque, come simili diritti sono andati configurandosi nella storia (relativamente) più recente dell'ordinamento giuridico italiano.

I.1.2. La legislazione.

Per ragioni di spazio, non è possibile, in questa sede, dar conto della cospicua prassi amministrativa in materia di vita privata (intesa come riservatezza), sebbene proprio la prassi sia essenziale per comprendere il concreto funzionamento di un ordinamento (U. DE SIERVO, 2003, 279 sgg.), sicché ci limiteremo all'esame (sintetico) della legislazione.

Nella legislazione (e nella normazione regolamentare) italiana, originariamente, il riferimento alla *"vita privata"* compariva con finalità molto diverse da quelle che oggi ci sono familiari.

Così, l'art. 82, comma 1, n. 19, del r.d. 30 dicembre 1937, n. 2584, recante il *"Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena"*, qualificava come infrazione disciplinare, punibile con la riduzione dello stipendio, *"il frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignità e alla disciplina del Corpo; l'ubriacarsi in modo scandaloso, il tenere in qualsiasi altro modo contegno riprovevole nella vita privata"*. Analoghe previsioni erano contenute in altre leggi relative al regime giuridico dei pubblici funzionari. Basta pensare all'oggi abrogato art. 159 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'*"Ordinamento giudiziario"*, il quale stabiliva che nella valutazione del candidato a un posto in magistratura si dovesse *"tener particolarmente conto, per la formazione del giudizio, dei precedenti di carriera di ciascun concorrente, delle sue doti di carattere, del suo comportamento nell'esercizio delle funzioni affidategli e nella vita privata [...]"*. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi: v., ad es., l'art. 12, comma 3, del d.lgs. C.P.S. 5 maggio 1947, n. 381, recante *"Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento dei combattenti, partigiani e reduci"*; l'art. 34, comma 4, della l. 26 marzo 1958, n. 425, recante la disciplina dello *"Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato"*; l'art. 53, comma 1, del d.m. 11 dicembre 1959, recante *"Regolamento organico del personale del Centro Sperimentale per la Cinematografia"*, etc.

La stessa logica ispirava molte leggi di pubblica sicurezza. Così, l'art. 70, comma 2, del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, recante *"Riforma delle leggi sul lotto pubblico"*, prevedeva delle *"note di qualifica"* per i ricevitori e gli aiuto ricevitori del giuoco del lotto, che dovevano dare conto anche del *"loro comportamento nella vita privata"*. E l'oggi abrogato art. 126 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, recante *"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza"*, vietava addirittura tutte le rappresentazioni che offendessero *"il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principii costitutivi della famiglia"*.

La vita privata, insomma, veniva in considerazione come paradigma di valutazione dei comportamenti di taluni soggetti ai quali l'ordinamento riservava particolare attenzione e

finiva per coincidere con il decoro, i buoni costumi, la morigeratezza. Si trattava, dunque, della classica immagine rassicurante del borghese, moderato e benpensante, che doveva essere esibita da chi era chiamato a esercitare funzioni pubbliche che il legislatore stimava essere particolarmente delicate.

A noi più familiare, invece, era la disciplina dettata dal legislatore in due campi molto diversi come quello della proprietà intellettuale e quello del lavoro.

Quanto al primo, la legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), all'art. 93, comma 1, stabiliva che "*Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario*". Una norma importante, è chiaro, attorno alla quale, non a caso, maturò il primo indirizzo giurisprudenziale in materia di riservatezza (del quale parleremo al par. I.1.4.).

Quanto al secondo terreno, abbiamo due esempi molto significativi, di segno assai diverso.

Nel primo la riservatezza è trattata come un *dovere* del lavoratore. L'art. 6, comma 1, della l. 2 aprile 1958, n. 339 (recante norme "Per la tutela del rapporto di lavoro domestico"), stabiliva che il lavoratore domestico ha, fra i propri doveri, quello di "*mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare*" (si tratta di una previsione che nel 2004 è confluita nell'art. 115, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, del quale si parlerà ampiamente più avanti).

Nel secondo la riservatezza è trattata come un *diritto* del lavoratore. La posizione di subordinazione del lavoratore dipendente lo rende soggetto ai rischi derivanti dal "dominio" dei dati che lo riguardano e questo rischio è apparso evidente già molto prima dello sviluppo della tecnologia digitale. Così, l'art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (si tratta dell'importantissimo "Statuto dei lavoratori": una delle leggi più lungimiranti e garantiste che abbiano disciplinato il mondo delle relazioni produttive), ha stabilito che "*È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore*". Si tratta di una norma tuttora in vigore, che possiamo considerare espressione di una stagione molto felice della produzione legislativa, capace di registrare, accompagnare e promuovere quel progresso sociale che, sia pure al finire delle *Trente Glorieuses* di cui parlò Jean Fourastié (dei trent'anni – cioè – di crescita e sviluppo dello Stato sociale europeo: J. FOURASTIÉ, 1979), allora era ancora in corso (va detto, però, che anche oggi il nostro ordinamento prevede importanti garanzie nei confronti del controllo informatico del datore di lavoro sul lavoratore: v., sul punto, A. INGRAO, 2017, 46 sgg.).

In questi due esempi, come si vede, la vita privata cessava d'essere un paradigma di comportamento e diventava un oggetto di protezione. E lo diventava proprio nel modo in cui oggi concepiamo tale protezione nel suo significato minimale: come tutela di una sfera intima, riservata, collegata strettamente alla persona, che non tollera intromissioni dall'esterno.

Questa diversa impostazione, gradualmente, era destinata a diventare prevalente, anche in forza della spinta che veniva dal diritto internazionale. Vediamo.

Anzitutto, l'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, disponeva che "*Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua*

famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”.

In secondo luogo, l’art. 8 della CEDU (ratificata dall’Italia in forza della l. 4 agosto 1955, n. 848), che si intitolava al “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, disponeva che *“Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”* (comma 1) e che *“Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”* (comma 2). E la stessa CEDU proiettava il diritto alla vita privata nel mondo del processo, disponendo, all’art. 6, comma 1, che *“Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole [...] La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti in causa, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia”.*

Infine, per limitarsi a un solo altro esempio, fra i molti che potrebbero farsi, l’art. 17 comma 1, della l. 25 ottobre 1977, n. 881, che ha autorizzato la ratifica del “Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali”, nonché del “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” del 1966, disponeva che *“Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione”.*

Una spinta – quella derivante dal diritto internazionale – molto forte, ovviamente, che obbligava il legislatore italiano a ripensare il regime giuridico della vita privata e lo stimolava a muoversi nella direzione della seconda delle impostazioni che abbiamo visto, concependo la vita privata come oggetto di tutela più che come paradigma etico-sociale.

Più delle sollecitazioni provenienti dal diritto internazionale, tuttavia, sono state le novità tecnologiche a costringere il legislatore a un ripensamento e ad abbracciare la logica garantista.

La nostra Costituzione, pur così attenta al futuro (Piero Calamandrei parlò di una Costituzione “presbite”: Cfr. *Atti Ass. Cost., Discussioni*, seduta del 4 marzo 1947, 1^a ed., 1752), è stata poco sensibile alla regolazione della tecnologia. Sebbene sia entrata in vigore il 1° gennaio 1948, quando già esisteva la televisione (nel nostro Paese non era ancora attiva, ma si erano fatti esperimenti sin dagli anni Trenta) e sebbene i Costituenti fossero ben consapevoli del fatto che il fascismo aveva usato la radio e il cinematografo come mezzi straordinariamente efficaci di propaganda e di manipolazione del consenso, il solo mezzo di informazione che sia direttamente disciplinato in Costituzione è la stampa, che l’art. 21 considera soprattutto come un mezzo di manifestazione del pensiero (più che come un “quarto potere”) e circonda di garanzie simili a quelle che sono riservate dall’art. 13 alla libertà personale. È toccato alla legge ordinaria, dunque, muoversi per regolare l’uso delle tecnologie, nel tentativo di assicurare alla sfera della vita privata una tutela adeguata.

Così, dopo le anticipazioni della legge sul diritto d’autore e delle norme sul lavoro che abbiamo prima visto, a metà degli anni Settanta la l. 8 aprile 1974, n. 98, introdusse nel codice penale un art. 615-bis, intitolato “Interferenze illecite nella vita privata”, nel quale, al comma 1, si stabiliva che *“Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”* e al comma 2 che *“Alla stessa pena soggiace,*

salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo". La considerazione dei rischi dell'uso delle tecnologie si affacciava, così, timidamente, nel nostro ordinamento, ma ancora molta strada era da fare. Del resto, nel rapporto fra il diritto e la tecnologia, il problema è che la regolazione giuridica arriva sempre, fatalmente, per seconda, costretta com'è a inseguire il progresso scientifico e tecnologico, del quale – specie in periodi di grande trasformazione – è incapace di prevedere tutte le possibili evoluzioni. Talvolta, poi, il ritardo è imputabile a incapacità politica: si pensi che solo con l'art. 5, comma 3-sexies, del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, ci si è preoccupati dell'uso dei droni da parte delle forze di polizia, ma la relativa disciplina non è stata dettata direttamente dalla legge, ma è stata rinviata a un successivo decreto ministeriale "[...] con decreto del Ministro dell'interno [...], sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) [...], sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale".

In ogni caso, in Italia, si dovranno attendere altri vent'anni per avere una legge di disciplina organica della vita privata, almeno nel significato più limitato che questa espressione, nel frattempo, era andata assumendo, cioè come riservatezza intesa quale sfera intangibile della propria intimità, da proteggere nei confronti del trattamento dei dati che ci riguardano. La l. 31 dicembre 1996, n. 675, infatti, s'intitola "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e contiene proprio quella disciplina generale che il nostro ordinamento ancora non conosceva. Per la sua applicazione il legislatore istituisce, all'art. 30, comma 1, il "Garante per la protezione dei dati personali", che è un'autorità amministrativa indipendente la quale "opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione" (comma 2). Tale legge, oggi, è stata abrogata, ma molte delle sue disposizioni sono confluite nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), sul quale torneremo al par. II.1.

I.1.3. La dottrina.

Anche per la dottrina vale quanto abbiamo visto per la legislazione: sia la pressione del diritto internazionale, sia l'impetuoso sviluppo tecnologico inducevano gli studiosi italiani a dedicarsi allo studio del tema, che, per quanto fosse tutt'altro che sconosciuto già prima della seconda guerra mondiale (v. indicazioni in A. CERRI, 1991, 1 sgg.; C. CASONATO, 1995, 84 sgg.; D. CALDIROLA, 2006, 5 sgg.; M. MEZZANOTTE, 2009, 81 sgg.; S. SCAGLIARINI, 2013, 43 sgg.; G. AGRIFOGLIO, 2017, 1265 sgg.;), ha visto una vera e propria fioritura di contributi fra l'inizio e la metà degli anni Settanta. Contributi che hanno avuto una notevole importanza sullo sviluppo futuro del nostro ordinamento: è stato detto, infatti, che in questa materia il legislatore ha seguito, più che anticipare, l'elaborazione dottrinale, recependone i risultati (così G. GIACOBBE, 1989, 1244).

Spesso, il punto di riferimento di questi studi era un lontano, ma conosciutissimo, saggio che S.D. Warren e L.D. Brandeis pubblicarono sulla *Harvard Law Review* del 1890 (S.D. WARREN – L.D. BRANDEIS, 1890, 193 sgg.), nel quale, per la prima volta (sebbene ci fossero state varie anticipazioni nel *common law* già molti anni addietro: P. WESTIN, 1970, 330 sgg.; A. DI MARTINO, 2017, 37 sgg.), la questione della vita privata era declinata in termini moderni. Per Warren e Brandeis tutto nasceva dall'accresciuta consapevolezza, da parte degli esseri umani, del fatto che "only a part of the pain, pleasure, and profit of life lay in physical things" (S.D. WARREN – L.D. BRANDEIS, 1890, 195), sicché l'ordinamento giuridico era chiamato a dare seguito all'aspirazione di molti a tutelare una sfera intima di beni immateriali, che doveva rimanere impermeabile alle invadenze esterne. Si trattava, in origine, di quel "right to be let alone" di cui aveva già parlato

il giudice Cooley (espressamente richiamato dai due Autori), ma quel diritto veniva ora sistematizzato in termini più ampi, collegandolo al diritto all'autodeterminazione (S.D. WARREN – L.D. BRANDEIS, 1890, 198) e quindi alla dimensione della libertà. Come è stato giustamente osservato (A. BALDASSARRE, 1974, 35), il saggio di Warren e Brandeis costituiva espressione di quel "liberalismo umanitario e pluralistico" che si andava affermando in corrispondenza delle grandi trasformazioni del capitalismo statunitense sul finire del secolo decimonono. E, secondo l'innovativa impostazione del saggio, il diritto alla *privacy* non era più collegato ai *property rights*, ma alla personalità umana e alla sua inviolabilità (A. BALDASSARRE, 1974, 33 sg., ma v. anche C. CASONATO, 1995, 26).

Sulla questione del diritto alla *privacy* (che da noi – come già detto – viene costruito come diritto alla riservatezza) si interrogano in quegli anni molti studiosi, delle più varie discipline. Delicato, in particolare, è il problema del fondamento costituzionale della sua protezione. Alcuni lo trovano nell'art. 2 della Costituzione (*"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*), ricostruito come norma "a fattispecie aperta" e cioè come una sorta di valvola attraverso la quale possono trovare protezione di rango costituzionale anche quei diritti non espressamente menzionati in Costituzione che, però, corrispondono (nei vari momenti storici) a un convincimento sociale profondo e diffuso (A. BARBERA, 1975, 80 sgg., poi seguito, fra i civilisti, ad es. da G. GIACOBBE, 1989, 1252; tra i costituzionalisti, ad es., da L. CALIFANO, 2016, 13). Altri lo rinvencono nell'art. 21, comma 1, Cost., che riconosce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (*"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"*): se posso fare questo – si argomenta – posso anche impedire che qualcun altro renda noti fatti che mi riguardano e che io non intendo manifestare (A. CATAUDELLA, 1972, 31 sg.). Altri ancora, invece, menzionano gli artt. 13, 14 e 15, che tutelano – rispettivamente – la libertà personale (qualcuno, in anni più tardi, parlerà, a proposito della protezione dei dati, di un "corpo elettronico" della persona da garantire: S. RODOTÀ, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, in A. MANZELLA – P. MELOGRANI – E. PACIOTTI – S. RODOTÀ, *Riscrivere i diritti in Europa*, Bologna, Il Mulino, 2001, 87), quella di domicilio e quella di corrispondenza (P. BARILE, 1984, 61, peraltro riprendendo opinioni già sostenute in passato), o anche altri articoli della Costituzione (G.M. SALERNO, 2006, 625). Posizioni molto distanti, come si vede, fra le quali si fanno preferire quelle che non si accontentano del riferimento all'art. 2 Cost.

La questione è delicata, sia sul piano teorico che su quello pratico. La tesi che a lungo ha prevalso, ma che ora comincia a essere sempre più diffusamente criticata, è che la lettura "aperta" dell'art. 2 Cost. avrebbe un impatto positivo sul livello di protezione dei diritti, consentendo a diritti sempre nuovi di entrare a far parte del patrimonio giuridico dei cittadini. Così ragionando, però, non ci si avvede che nessun ampliamento del catalogo dei diritti è senza costo, non solo e non tanto perché ogni nuovo diritto aumenta le posizioni di svantaggio e soggezione che sono funzionali al suo soddisfacimento (per questa critica, v. già A. PACE, 2003, 26 sgg.), ma anche e soprattutto perché quel nuovo diritto altera la posizione relativa dei diritti preesistenti, spostando i termini del bilanciamento al quale sono destinati in caso di conflitto con altri diritti o valori concorrenti (analoghe considerazioni ho svolto, fra l'altro, in M. LUCIANI, 2007, 87 sgg. e in ID., 2016, 458; analogamente, ora, R. BIN, 2010, 95 sgg., e ID., 2014, vol. III, 78 sg.). Molto meglio, dunque, attestarsi su una linea interpretativa più prudente, che identifica i diritti costituzionali solo sulla base delle indicazioni testuali offerte dalle singole norme costituzionali. Non si tratta tanto, dunque, di immaginare che l'interprete possa individuare "nuovi" diritti costituzionali (men che meno attraverso quel misterioso "processo di natura circolare, che lega testo costituzionale, legislazione e interpretazione giudiziaria" di cui parla

M. MEZZANOTTE, 2009, 134), quanto che possa ampliare l'ambito di tutela offerto dai "vecchi", adeguando la lettura delle norme costituzionali alle esigenze dello sviluppo dei rapporti sociali. In questo senso, l'art. 2 Cost., più che norma "a fattispecie aperta", è un'indicazione di metodo, che affida all'interprete il compito di interpretare i diritti costituzionali *magis ut valeant* (così M. LUCIANI, 1985, 62 sgg.; ID., 1991, 173 sgg.; F. MODUGNO 1995, 4; S. SCAGLIARINI, 2013, 94 sgg.). Se si assume questa prospettiva, merita di essere considerata, in particolare, la tesi che per fondare il diritto alla riservatezza fa leva sulla "libertà negativa di manifestazione del pensiero" garantita dall'art. 21 Cost. (A. CATAUDELLA, 1972, 33; solo parzialmente analoga la posizione di A. CERRI, 1995, 4, che fa sempre leva sulla "libertà negativa", ma la desume dall'art. 15 Cost.). Vero è, però, che una volta fondato il diritto sull'aspetto negativo della libertà di manifestazione del pensiero, nulla impedisce ch'esso assuma un risvolto positivo, perché raramente i diritti costituzionali esibiscono solo uno di questi due profili (negativo o positivo, appunto), sicché si può ben dire che la riservatezza è sia una libertà negativa che una libertà positiva (A. DI MARTINO, 2017, 176).

La discussione degli anni Settanta, in ogni caso, ovviamente non riguardava soltanto il tema del fondamento costituzionale della protezione, ma si estendeva a molte altre questioni, dalla definizione della nozione alla ricostruzione dei rapporti fra il diritto alla riservatezza e gli altri diritti della persona; dall'opportunità di una tutela penale del diritto ai limiti che una simile tutela avrebbe dovuto avere, etc. Anzi, più in profondità, ci si interrogava addirittura sulla logica stessa del diritto alla riservatezza. Se, infatti, invocarlo valeva anche a "reagire contro le raccolte d'informazioni a fini di controllo dei comportamenti", non si poteva fare a meno di notare che quel diritto diventa anche un usbergo delle classi più agiate quando esse "vogliono opporsi alle raccolte dei dati necessari per i programmi d'intervento pubblico, che farebbero crescere la pressione fiscale e diminuire il divario sociale" (questa acuta osservazione si trova in S. RODOTÀ, 1978, 101).

Sarà solo con la fine degli anni Novanta e con l'entrata in vigore della già ricordata l. n. 675 del 1996, però, che si registrerà una vera e propria ondata di contributi dottrinali e che il tema della protezione della sfera della vita privata, riassunta sotto l'etichetta di tutela della *privacy*, si collocherà stabilmente ai primi posti della (potremmo dire...) *hit parade* dei temi di maggior interesse per gli studiosi.

I.1.4. La giurisprudenza.

Il percorso della giurisprudenza non è molto diverso. Anche in questo caso, infatti, l'attenzione per il tema si sviluppa man mano che il contenzioso aumenta, mentre l'aumento del contenzioso, a sua volta, si lega sia alla sempre crescente consapevolezza della nuova forma che vanno assumendo i diritti della personalità, sia allo sviluppo impetuoso delle tecnologie. Vediamo, molto rapidamente, qualche indicazione particolarmente significativa sulla giurisprudenza degli anni immediatamente precedenti o di poco successivi l'entrata in vigore della l. n. 675 del 1996, limitandoci alla Corte costituzionale e alla Corte di cassazione, che sono state chiamate al compito di più diretta sistemazione di questa delicata materia (vedremo più avanti, però, che anche il Consiglio di Stato e la Corte dei conti hanno avuto modo di rendere pronunce molto interessanti in tema di riservatezza).

i) La *Corte costituzionale*, nella sent. n. 104 del 1969, riconosce la grande importanza rivestita dal diritto internazionale, affermando, in particolare, che la CEDU ha "*nei confronti delle correlative norme della Costituzione, qualche sfumatura di migliore precisazione della tutela della riservatezza*"; successivamente, nella sent. n. 122 del 1970 chiarisce che non solo l'interesse pubblico, ma anche i diritti dei privati (come quello all'immagine) possono costituire limite alla libertà di manifestazione del pensiero o di stampa; ancora, nella sent. n. 34 del 1973, pone al centro del sistema delle garanzie della vita privata il giudice: "*la compressione del diritto alla*

riservatezza delle comunicazioni telefoniche, che l'intercettazione innegabilmente comporta, non resta affidata all'organo di polizia, ma si attua sotto il diretto controllo del giudice".

Quanto al fondamento del diritto, la sent. n. 38 del 1973 elenca una nutrita serie di previsioni (costituzionali e non) di riferimento, laddove afferma che le norme allora sospettate di incostituzionalità *"Non contrastano con le norme costituzionali ed anzi mirano a tutelare e a realizzare i fini dell'art. 2 affermati anche negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, gli artt. 10 del codice civile, 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633"*.

ii) La Corte di cassazione, a sua volta, si occupa, anzitutto, della vecchia questione della vita privata come paradigma, affermando che *"i comportamenti del lavoratore nella sua vita privata ed estranei, perciò, alla esecuzione della prestazione lavorativa, se in genere, sono irrilevanti ai fini della lesione del rapporto fiduciario, che costituisce giusta causa di licenziamento, possono tuttavia assumere rilievo, agli stessi fini, allorché, per la loro gravità, siano tali da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto, specialmente quando, per le caratteristiche e le peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richiede un ampio margine di fiducia esteso alla serietà dei comportamenti privati del lavoratore"* (Cass. civ., Sez. lav., 21 marzo 1986, n. 2011).

Sempre la Corte di cassazione, però, comincia sempre più frequentemente a trattare la questione del diritto alla riservatezza in senso proprio. Inizialmente, la sua posizione era stata del tutto negativa. Può essere interessante ricordare la sent. Sez. I, 22 dicembre 1956, n. 4487. In quella occasione (come si legge nella narrativa della pronuncia) *"Il figlio ed i nipoti del grande tenore napoletano Caruso tentarono azione contro la casa produttrice del film «Leggenda di una voce» che narrava, in forma romanzata, episodi ed avvenimenti relativi all'infanzia, alla giovinezza ed ai primi passi – alquanto impacciati – della sfolgorante carriera di Enrico Caruso"*. Di fronte alla domanda di tutela della riservatezza, avanzata da chi aveva promosso il giudizio, la Cassazione replicò che *"Nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito, come principio generale, il rispetto assoluto all'intimità della vita privata e tanto meno come limite alla libertà dell'arte. Sono soltanto riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona"*. Ci sono, appunto, varie norme che tutelano questo o quell'aspetto della riservatezza, ma *"La varietà della ratio di queste e di altre norme, la diversa estensione della tutela da ciascuna di esse accordata ai singoli aspetti della vita privata della persona, impediscono di ricondurle tutte ad una disciplina unitaria e di estendere i divieti posti da ciascuna norma alla materia regolata da un'altra; fuori dei limiti fissati, l'aspirazione alla privatezza non riceve protezione, salvo che l'operato dell'agente, offendendo l'onore o il decoro o la reputazione della persona, ricada nello schema generale del fatto illecito. Quando la conoscenza delle vicende della vita altrui non sia stata ottenuta con mezzi di per sé illeciti o che impongano l'obbligo del segreto, non è vietato comunicare i fatti, sia privatamente ad una o più persone, sia pubblicamente a mezzo della stampa, di opere teatrali, o cinematografiche, di discorsi, etc."*. Insomma: un generale diritto alla riservatezza non lo si poteva configurare.

La Cassazione, tuttavia, cominciò rapidamente a mutare giurisprudenza sin dall'inizio degli anni Sessanta (v. indicazioni in C. CASONATO, 1989, 103 sgg.; S. SCAGLIARINI, 2013, 51 sgg.). Già a metà degli anni Settanta, poi, con la sent. Cass., Sez. I, 27 maggio 1975 n. 2129, chiamata a pronunciarsi sulla tutela del diritto all'immagine delle persone celebri, si occupò direttamente dell'esistenza o meno, nel nostro ordinamento, di un diritto alla riservatezza. La Corte (a dimostrazione della spinta impressa alla riflessione giuridica dallo sviluppo tecnologico) prese le mosse dalla constatazione delle dimensioni e degli aspetti allarmanti *"che il problema è*

andato assumendo, dato il continuo sviluppo della moderna tecnologia, la quale offre ai poteri pubblici o ai privati smisurate possibilità, mediante perfezionati strumenti di acquisizione conoscitiva, di penetrante controllo su ogni aspetto di vita e di rapida divulgazione generale dei dati acquisiti" e affermò che "questa straordinaria evoluzione, specie per i suoi possibili risvolti negativi, se deve essere valutata in altre sedi in ordine alla gestione ed alle limitazioni, non può essere ignorata nemmeno dal diritto privato, ed in particolare in sede giurisprudenziale".

Sulla base di questa premessa, la Cassazione distinse tre possibili concezioni del diritto alla riservatezza, per come emerse nel dibattito dottrinale di quel tempo: a) una più restrittiva, che lo faceva coincidere con il *"riserbo della « intimità domestica », collega[ta] al concetto ed alla tutela del domicilio"* (il vecchio *"right to be let alone"*); b) una opposta, che lo sovrapponeva alla *"c.d. « privacy » (privacy) – cui corrisponderebbe un sostanziale ambito troppo vasto o indeterminato della sfera tutelabile"*; c) una concezione intermedia, che faceva *"riferimento ad una certa sfera della vita individuale e familiare, alla illesa intimità personale in certe manifestazioni della vita di relazione, a tutte quelle vicende, cioè, il cui carattere intimo è dato dal fatto che esse si svolgono in un domicilio ideale, non materialmente legato ai tradizionali rifugi della persona umana (le mura domestiche o la corrispondenza)".* Di queste tre concezioni la Corte accolse la prima e la terza, concludendo nel senso che il fondamento del diritto alla riservatezza, così inteso, poteva trovarsi non solo negli artt. 13, 14, 29 e 41 Cost. e in varie norme internazionali o di legge ordinaria, ma anche (e, direi, soprattutto) negli artt. 2 e 3 Cost.

Poco prima e poco dopo la c.d. legge sulla *privacy*, infine, la Suprema Corte giunse a maturare indirizzi assai aperti, ora riconoscendo (Cass. civ., Sez. lav., 11 marzo 1987, n. 2535) ch'esso ricomprende il diritto del lavoratore a non rivelare le proprie opinioni politiche (il caso, singolare, era quello di un'assistente di volo dell'Alitalia che, dopo aver indicato nel modulo per la richiesta di visto di ingresso negli Stati Uniti di essere iscritta al partito comunista, si era rifiutata di partecipare a un colloquio al consolato americano); ora affermando (Cass. civ., Sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1326) che il diritto alla riservatezza cede di fronte al diritto di difesa (il caso era quello del deposito di una sentenza penale in un giudizio civile: *"il diritto di difesa è posto nell'interesse pubblico e non può subire limitazioni derivanti dall'invasione della sfera giuridica privata di un individuo quando questa invasione si svolge in una prospettiva oggettiva, che è l'unica posta a tutela del titolare del diritto alla riservatezza"*); ora confermando (sulla scia del già ricordato indirizzo della Corte costituzionale) l'essenzialità dell'intervento del giudice a garanzia della riservatezza nei confronti delle intercettazioni telefoniche (Cass. pen., Sez. I, 3 dicembre 1997, n. 11077); ora constatando (ed è questo il profilo più rilevante) che *"dopo un vivace dibattito svoltosi nei decenni passati, la dottrina e la giurisprudenza unanimemente ammettono [...] la sussistenza di un diritto alla riservatezza, intesa, questa [...] come riserbo della intimità della vita domestica privata, di situazione e vicende personali e familiari che si svolgono nell'ambito del proprio domicilio e che vanno tutelate da ingerenze di terzi, non giustificate da interessi generali e pubblici di carattere preminente"* (Cass. civ., Sez. II, 21 febbraio 1994, n. 1652), etc.

I.1.5. Un primo bilancio.

L'ordinamento giuridico italiano conosce da molto tempo la questione della tutela della vita privata. Tuttavia, come molti altri, l'ha affrontata a lungo in una prospettiva piuttosto antiquata. In particolare, l'assoggettamento della vita privata dei dipendenti pubblici a un controllo esterno si legava a una concezione molto arretrata dei rapporti sociali, che si volevano improntati a un "modello" standardizzato e non democratico-pluralista. Allo stesso tempo, la tutela della sfera della riservatezza è stata a lungo plasmata sulla falsariga della tutela della proprietà privata, perché la ricostruzione della riservatezza nei termini dell'autodeterminazione e della libertà è stata piuttosto faticosa.

Tutto cambia con lo sviluppo tecnologico e con la spinta impressa dal diritto internazionale, che costringono: il legislatore a intervenire; la dottrina a rimeditare i propri schemi concettuali; la giurisprudenza ad assicurare forme di tutela più efficaci e moderne. Un grande salto di qualità, indispensabile per affrontare le sfide del mondo digitale, delle quali parleremo nel paragrafo che segue (ovviamente, questo non significa che il collegamento fra riservatezza e proprietà sia venuto del tutto meno: si pensi – per ricordare una vicenda che la stessa Corte costituzionale ha affrontato con la sent. n. 394 del 1999 – al diritto del proprietario di garantirsi la riservatezza nell'ipotesi dell'apertura di finestre da parte del vicino).

I.2. Le sfide che il mondo digitale sta ponendo all'esercizio del diritto alla vita privata.

I.2.1. La questione.

Le sfide poste dalla digitalizzazione, ovviamente, non riguardano soltanto l'ordinamento giuridico italiano, ma agiscono sul piano planetario. Può essere sufficiente, allora, una ricostruzione relativamente sintetica, visto che non ci sono specificità dell'esperienza italiana che la distinguano in modo significativo dalle altre.

Tra le questioni più delicate (tra le "sfide", insomma), comunque, menzionerei, senza pretesa di completezza (ovviamente), almeno quelle che seguono.

I.2.1.1 La questione dell'affidabilità dei dati.

Digitalizzare significa numerare (il termine "digitale" è un anglismo che sta per "numerico"). Possiamo perciò dire che il mondo di oggi è dominato dal numero. Il primo a elaborare una compiuta concezione di questo dominio fu Leibniz: "Nulla v'è che non sia subordinato al numero", egli scriveva, e precisava che "a ciascuna cosa si può assegnare il suo numero caratteristico" (G.W. LEIBNIZ, 1680-2009, 141). La possibilità che il dominio si affermasse concretamente, però, è stata aperta solo con l'elaborazione del codice binario, immaginato sul piano matematico già all'inizio del diciassettesimo secolo da John Napier (R. KAPLAN, 2014, 297), ma esteso all'istruzione delle macchine "intelligenti" solo da Alan Turing nel ventesimo secolo. Il codice binario, inevitabilmente, per un verso implica una semplificazione della realtà; per l'altro richiede che sia sempre un essere umano a immettere le istruzioni (e poi i dati) rilevanti. Non abbiamo dunque alcuna garanzia che in questo processo non si commettano errori, sicché v'è sempre il dubbio che i nostri dati (o quelli di terzi, che utilizziamo) non siano affidabili.

I.2.1.2 Il difetto di trasparenza.

I dati sono elaborati (e indicizzati) in base a un algoritmo. Questo algoritmo, in genere, non è conosciuto (si pensi a quello che governa il "motore" di Google). Si pone, dunque, una delicata questione di trasparenza: in una società nella quale proprio l'abbondanza dei dati disponibili rende tutti noi più visibili, proprio il governo dei dati resta coperto da un velo di assoluta riservatezza. Esiste, poi, il grave problema del c.d. *deep web*, cioè di quella parte di rete nella quale si annidano dati che i motori di ricerca non riescono a indicizzare (si stima che lo facciano solo per circa l'1% di quelli disponibili), ma che – comunque – esistono.

I.2.1.3 La tendenza alla concentrazione monopolistica.

L'attitudine alla formazione di oligopoli o di monopoli è immanente al capitalismo avanzato e questo settore, ovviamente non fa eccezione. Ha, però, una caratteristica specifica che rafforza molto tale predisposizione: in questo campo, infatti, gli *incumbent* che l'occupano hanno a loro disposizione un vantaggio posizionale inestimabile, perché quanto più raccolgono dati, tanto più i loro servizi diventano appetibili per i possibili utenti, che cercano di rivolgersi a chi ha il

maggior serbatoio di informazioni. Quei dati, dunque, diventano “un patrimonio incomparabile rispetto ai dati acquisibili da un qualsiasi potenziale concorrente” (così J.C. DE MARTIN, 2018, 30).

Non solo: “big data has also an impact on markets and competition, and raises questions also for antitrust enforcement”, perché la raccolta massiva di dati condiziona le strategie degli imprenditori e i comportamenti dei consumatori (G. PITRUZZELLA, 2016, 15 sgg.).

1.2.1.4 Il rischio del digital divide.

Sebbene il problema si stia progressivamente riducendo, larghe fasce della popolazione sono ancora scarsamente dotate di abilità informatiche e accedono poco e male alle grandi reti telematiche. Molti, poi, sono coloro che, disattenti nei confronti dei rischi posti dal trattamento dei loro dati personali, sono facilmente catturati, nei loro profili informatici, dai grandi operatori del settore. Diventa centrale, allora, anche in questo campo, attivare efficaci politiche dell'eguaglianza, che consentano a tutti di godere dei servizi telematici in modo sicuro e completo (così, fra i molti, S. RODOTÀ, 1994, 71).

1.2.1.5 Il peso della quantità dei dati.

È assai dubbio che la rigida legge filosofica della trasformazione della quantità in qualità, elaborata sulla base di uno spunto hegeliano (G.W.F. HEGEL, 1812, 20: “die Quantität ist die schon negativ gewordene Qualität; die Größe ist die Bestimmtheit, die nicht mehr mit dem Sein eins, sondern schon von ihm unterschieden, die aufgehobene, gleichgültig gewordene Qualität ist”) da Friedrich Engels nell'*Antidühring* e in altri scritti, sia davvero sempre valida (F. ENGELS, 1878-1950, 132 sgg.). In questa materia, però, è difficile negare che la grande trasformazione tecnologica portata dalla digitalizzazione e dalla miniaturizzazione, che ha consentito di trattare un'enorme quantità di dati in forma semplificata con elaboratori elettronici sempre più potenti e governati da algoritmi sempre più sofisticati, abbia determinato una novità *quantitativa* che ha finito per diventare compiutamente *qualitativa* (analogamente, G. GIACOBBE, 1989, 1256). È molto diverso, infatti, trattare un numero ridotto di dati su supporti difficilmente maneggiabili come quelli di un tempo (le schede cartacee) e trattare un numero potenzialmente infinito di dati su supporti consultabili a piacimento secondo le chiavi di ricerca più varie e complesse (gli odierni *database*). Nel primo caso l'immagine dell'oggetto (o del soggetto) dei cui dati disponiamo è parziale e può essere ricostruita solo faticosamente; nel secondo è nitida, dettagliata e sempre a disposizione, e lo è dalla prospettiva che preferiamo e addirittura da una molteplicità di prospettive contemporaneamente. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, molto più radicale (per restare alla metafora visiva) del passaggio dai televisori in bianco e nero a tubo catodico ai moderni televisori a colori in altissima definizione. Una diversa “qualità”, dunque, ma proprio per questo un altrettanto diverso e ben più elevato rischio di abuso nel trattamento dei dati disponibili.

1.2.1.6 La funzionalità della raccolta massiva di dati alla pubblica sicurezza.

In un mondo sempre più ispirato a una logica securitaria, spaventato dalla criminalità, dal terrorismo e dalla malattia, la raccolta massiva di dati appare funzionale a una politica di assicurazione dei cittadini. Sempre più spesso, del resto, essi sono disponibili a sacrificare spazi di libertà in cambio di sicurezza e non esitano a consentire raccolte di dati, anche molto invasive, per proteggere la propria tranquillità.

Si tratta di un problema molto conosciuto, ma è bene segnalare ch'esso non si manifesta solo di fronte ai pericoli derivanti dalla criminalità o dal terrorismo, ma anche a quelli collegati alla salute. Così, mentre (in una logica garantista) ci si è posti il quesito se i trattamenti sanitari obbligatori possano essere preclusi per ragioni di riservatezza (sul punto, C. CASONATO, 1989,

370 sgg.), il vero tema sembra quello della possibilità di diffondere la notizia di una patologia al fine di proteggere la salute pubblica e di evitare le occasioni di contagio.

L'ordinamento italiano si è posto la questione in occasione dell'emergenza AIDS e ha optato per una linea molto garantista. Prevede, infatti, l'art. 5, comma 4, della l. 5 giugno 1990, n. 135, che *"La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti"* e il legislatore ha anche stabilito che *"L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro"* (art. 5, comma 5).

Della legittimità di questa disciplina garantista, però, si è dubitato e la Corte costituzionale, con la sent. n. 218 del 1994, ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n.135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportano rischi per la salute dei terzi"*. La Corte ha infatti affermato *"la necessità, a tutela del diritto alla salute, di accertare preventivamente l'assenza di sieropositività per verificare l'idoneità all'espletamento dei servizi che comportano questo rischio"*. Accertamenti sanitari, pertanto, possono e debbono essere disposti non solo nei confronti degli addetti alle forze di polizia (questo l'aveva già stabilito il legislatore), ma anche di tutti coloro che operano nel settore dell'*"assistenza e cura della persona"*.

1.2.1.7 I test genetici.

È oggi possibile avere mappature complete del proprio patrimonio genetico e anche attendibili ipotesi predittive su come esso influirà sul nostro destino. Si tratta di una grande opportunità, ma allo stesso tempo di un grande rischio. Si pone il problema della *"la corretta gestione delle informazioni desumibili dalle analisi del genoma"* da parte di terzi, ma anche del diritto di non sapere (cfr. M. GALLETI, 2015, 513 sgg.).

II. La nozione di diritto alla vita privata (ovvero alla riservatezza) in Italia.

II.1. Le disposizioni rilevanti.

Anzitutto due doverose premesse.

La prima è che il panorama normativo italiano (come, del resto, quello di tutti i paesi membri) è largamente dominato dal diritto dell'Unione Europea. Prima la Direttiva 95/46/CE, poi la Direttiva 2002/58/CE, ora il Regolamento UE 2016/679 hanno disciplinato almeno quella parte della tutela della vita privata che concerne i dati personali che ci riguardano, sicché costituiscono un punto di riferimento ineludibile. Poiché, però, quella europea è una disciplina applicabile a tutti gli Stati membri, qui non la si menzionerà, perché lo spirito dell'iniziativa in cui queste pagine si inseriscono è quello del confronto fra le varie esperienze nazionali, in ragione delle loro distinte specificità. Almeno una notazione preliminare, però, è bene farla. L'art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento sembra muovere da una concezione piuttosto restrittiva di *"integrità e riservatezza"* dei dati, visto che le considera realizzate quando essi sono *"trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali"*. Un approccio, come si vede, assai diverso da quello che abbiamo descritto in precedenza.

La seconda è che la disciplina rilevante in Italia è (oltre che di origine europea, come si è detto) imputabile esclusivamente allo Stato. Come ha ricordato la Corte costituzionale nella sent. n. 271 del 2005, le Regioni *"possono anche organizzare e disciplinare a livello regionale una rete informativa sulle realtà regionali, entro cui far confluire i diversi dati conoscitivi (personali e non personali) che sono nella disponibilità delle istituzioni regionali e locali o di altri soggetti interessati"*, ma questo *"deve avvenire ovviamente nel rispetto degli eventuali livelli di riservatezza o di segreto, assoluti o relativi, che siano prescritti dalla legge statale in relazione ad alcune delle informazioni, nonché con i consensi necessari da parte delle diverse realtà istituzionali o sociali coinvolte"*. Insomma: nella legislazione regionale non si possono trovare disposizioni importanti che non siano in completa armonia con quelle che sono dettate dalla leggi dello Stato.

Fatte queste due necessarie premesse, veniamo, appunto, al caso dell'Italia.

Una definizione di *"diritto alla vita privata"*, ovvero di *"riservatezza"*, non è rinvenibile nella legislazione italiana. Il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (di qui in avanti: *"Codice"*), all'art. 4, contiene una lunga lista di *"definizioni"* dei concetti utilizzati, da *"trattamento"* a *"dato personale"*, da *"banca di dati"* a *"comunicazione elettronica"*, etc. Non definisce in alcun modo, invece, la nozione di diritto alla riservatezza o alla vita privata (cui, è bene ripetere, per le ragioni già indicate al par. I.1.1., ci riferiamo in modo indifferenziato). Pur in mancanza di una definizione esplicita, però, il Codice offre alcune indicazioni preziose.

All'art. 1, comma 1, il Codice esordisce affermando che *"Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano"*. Subito dopo, però, all'art. 2, comma 1, aggiunge che *"Il presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*. Da questo si evince che diritto alla *"riservatezza"* e diritto alla *"protezione dei dati personali"* non sono la stessa cosa e che è ragionevole pensare che il

secondo diritto non sia altro che un profilo, un aspetto particolare, del primo. Si conferma, dunque, l'ampiezza del diritto alla riservatezza, che in questo modo viene riconosciuta anche dal legislatore. Nondimeno, poiché il diritto all'"identità personale" è distinto da quello alla riservatezza, sembra evidente che il legislatore non ha seguito la dottrina maggioritaria e – anzi – ha abbracciato una nozione ampia, sì, di "riservatezza", ma non così vasta da essere indeterminata e inafferrabile (e da coincidere con "vita privata" nel senso proprio dell'espressione).

Una conferma di quanto si è appena detto la troviamo nel corpo del Codice. All'art. 32-bis, occupandosi della fornitura di servizi di comunicazione elettronica, il Codice dispone che *"Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza del contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione"*: questo significa che il diritto alla riservatezza sta a quello alla protezione dei dati personali come il più sta al meno (v. anche G.M. SALERNO, 2006, 620) e che la violazione del secondo diritto "può" arrecare pregiudizio anche al primo, ma non è affatto detto che ciò accada, perché si tratta di situazioni soggettive diverse.

Questa nozione ampia, ma non indeterminata, di riservatezza emerge anche da altre fonti normative. Pensiamo, per fare solo un esempio, all'art. 151 cod. proc. civ., dove si stabilisce che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*, con ciò dimostrando che per il legislatore "riservatezza" e "dignità" non sono la stessa cosa.

II.2. La riservatezza come diritto soggettivo.

Il legislatore ha deciso di disciplinare la riservatezza costruendola come vero e proprio diritto individuale e non come semplice interesse della collettività. Ha seguito, pertanto, lo schema classico del diritto soggettivo, che ha conseguenze decisive in tema di titolarità (spetta ai soggetti di diritto, persone fisiche o giuridiche che siano); di responsabilità (le eventuali violazioni espongono il responsabile a conseguenze di vario genere, penali, civili o amministrative); di risarcimento (che può essere sia patrimoniale sia in forma specifica, con la rimozione della situazione pregiudizievole); di azione in giudizio (che spetta al titolare).

La dottrina, però, da tempo ha criticato un simile approccio, osservando che, sebbene il diritto alla riservatezza sia stato costruito (dalla stessa dottrina poi e dal legislatore poi) come un diritto soggettivo perfetto (G. GIACOBBE, 1989, 1247), proprio questa sua qualità potrebbe non essere sufficiente a fronte delle lesioni "di massa" che il trattamento digitale dei dati consente (G. GIACOBBE, 1989, 1250 sg.). È stato detto, anzi, che la riservatezza "cessa di essere un diritto individuale – addirittura caratteristico dell'età e della classe borghese – per assumere una dimensione sociale. Diviene una delle condizioni necessarie per rendere possibili le relazioni con gli altri [...]" (G. BUSIA, 2000, 479). Insomma: poiché i rischi cui la riservatezza va incontro sono sociali, sociale dovrebbe essere anche la risposta che l'ordinamento dovrebbe consentire.

Il legislatore ha tenuto conto di queste preoccupazioni e se è vero che ha costruito la riservatezza come contenuto di un vero e proprio diritto soggettivo, ha anche apprestato una serie di strumenti di intervento protettivo che non hanno necessariamente bisogno dell'iniziativa del singolo per essere messi in campo. L'intero Codice, anzi, ruota attorno a un'istituzione pubblica deputata ad assicurare il rispetto delle norme di legge, a prevenire le violazioni, a rimediarvi, a sanzionarle (analogamente, G. TIBERI, 2007, 354).

L'istituzione della quale si sta parlando è il "Garante per la protezione dei dati personali" (di qui in avanti: "Garante"). Si tratta di un'istituzione creata già dalla l. n. 675 del 1996, che ha alcune caratteristiche assai significative.

L'art. 153, comma 2, del Codice stabilisce che *"Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni"*. In forza di questi criteri di nomina e di selezione si tratta, evidentemente, di un'"autorità amministrativa indipendente". Le autorità di questo genere sono molto diffuse, come è ben noto, e il loro numero si è moltiplicato negli ultimi decenni, sia sotto la spinta del diritto europeo, sia perché si è fatta strada l'ideologia della neutralizzazione del conflitto, secondo la quale i principali problemi di allocazione delle risorse e di regolazione delle attività economiche possono essere risolti applicando norme tecniche o di c.d. *soft law* (il collegamento fra *soft law* e autorità indipendenti è soprattutto in M.E. BUCALO, 2018, spec. 43 sgg.) e non adottando scelte politiche. Non è questa la sede per svolgere considerazioni critiche su questo indirizzo ideologico (ma v., nella dottrina italiana, almeno le serie perplessità evidenziate da M. MANETTI, 1994, 39 sgg.; S. NICCOLAI, 1996, 101 sgg.; F. BILANCIA, 2000, 150; M. RUOTOLO, 2003, 162 sgg.) e dobbiamo limitarci a ricordare che nell'estrema varietà delle soluzioni organizzative scelte dal legislatore, quel che caratterizza simili autorità è "l'elemento unificante dell'indipendenza" (M. POTO, 2008, 58). Quanto alla struttura e alle funzioni, la dottrina ha distinto: a) "autorità con poteri di garanzia di interessi afferenti all'ordinamento in generale e di immediata attuazione dei precetti costituzionali, in quanto titolari di competenze esclusive"; b) "autorità il cui scopo precipuo è quello di regolamentare il settore economico, essendo la loro attività coordinata con l'operato del Governo"; c) "autorità dotate di competenze tecnico amministrative" (M. POTO, 2008, 58).

In questa sistematica, il Garante appartiene senz'altro al primo gruppo, anche perché la sua autonomia è particolarmente qualificata: sempre il Codice, infatti, all'art. 153, comma 1, stabilisce che *"Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione"*. Il Garante, tuttavia, presenta una significativa peculiarità, che lo differenzia da tutte le autorità amministrative indipendenti del suo gruppo. Abbiamo visto che il diritto alla riservatezza è stato costruito dal legislatore come autentico diritto soggettivo. Ebbene: sebbene nel nostro ordinamento la giurisdizione sui diritti soggettivi spetti, in via di principio, al giudice ordinario (mentre al giudice amministrativo spetta quella sugli interessi legittimi), la scelta del legislatore italiano è stata nel senso di attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione di tutte le controversie concernenti gli atti delle autorità indipendenti, anche quando si fa questione di diritti soggettivi. Si tratta di un'eccezione che, a sua volta, ha una (legittima: R. MANFRELLOTTI, 2008, 312 sg.) eccezione, che è proprio quella costituita dalle controversie nei confronti degli atti del Garante, che l'art. 152, comma 1, del Codice affida interamente al giudice ordinario (*"Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione [...], sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria"*).

I compiti del Garante sono definiti dall'art. 154 del Codice e sono così numerosi che non è possibile, qui, darne conto con completezza. Basterà ricordare, per limitarsi all'essenziale, che fra di essi rientrano: a) il controllo della legittimità dei trattamenti dei dati (comma 1, lett. a); b) la decisione dei ricorsi in materia di protezione dei dati personali (comma 1, lett. b); c) l'imposizione ai titolari dei trattamenti delle misure necessarie per renderli conformi alle norme vigenti (comma 1, lett. c); d) la segnalazione al Parlamento degli interventi normativi necessari, anche a fronte *"dell'evoluzione del settore"* (comma 1, lett. f). Come si vede, il Garante è allo

stesso tempo uno strumento supplementare (che si aggiunge all'autorità giudiziaria) di tutela dei diritti e un'istituzione pubblica che interviene a tutela dell'interesse della collettività, anche nell'ipotesi in cui i singoli interessati al trattamento dei dati dovessero disinteressarsi dei loro diritti e rimanere inerti. In questo modo, si può dire con ragionevole certezza, il legislatore italiano ha tenuto conto delle posizioni critiche che si sono descritte, ma senza rinunciare a quella preziosa risorsa giuridica che è il diritto soggettivo.

II.3. "Diritto" o "diritti" alla riservatezza?

Come si è visto, l'approccio del legislatore italiano al tema della riservatezza è stato di tipo globale, nel senso che ha trattato la questione in prospettiva generale, costruendo regole applicabili a tutti e creando un'istituzione (il Garante) competente su tutta la materia. Questo non significa, però, che non si pongano problemi specifici per particolari situazioni soggettive o per particolari profili oggettivi. Quanto alle situazioni soggettive, possiamo fare due esempi, assolutamente opposti: il diritto alla riservatezza del capo dello Stato; il diritto alla riservatezza dei detenuti. Quanto ai profili oggettivi, basterà ricordare il caso del c.d. diritto all'oblio.

II.3.1. Il diritto alla riservatezza del Presidente della Repubblica.

Il problema del diritto alla riservatezza del capo dello Stato è stato affrontato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 1 del 2013. Questi, in sintesi, i fatti.

Nel corso di una delicata indagine condotta dalla Procura di Palermo, era stata disposta l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche di alcuni indagati. Fra questi era anche un ex senatore ed ex ministro (poi pienamente assolto con sentenza della Corte di assise di Palermo del 20 aprile 2018), imputato di falsa testimonianza. Ovviamente, considerata la sua storia politica, l'indagato aveva rapporti anche con i titolari attuali di importanti cariche dello Stato, fra i quali il Presidente della Repubblica, al quale telefonò più volte. Poiché l'utenza telefonica dell'ex ministro era sotto controllo, i magistrati entrarono in possesso di registrazioni che contenevano conversazioni dello stesso capo dello Stato. Si trattava, dunque, di intercettazioni "occasional" o "indirette" (si deve ricordare, peraltro, che la sent. n. 390 del 2007 – sulla quale v. F. GIRELLI, 2018, 174 sgg. –, occupandosi delle garanzie dei parlamentari, aveva distinto fra "intercettazioni «indirette», intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali" e "intercettazioni «casuali» o «fortuite», assunte controllando altre utenze). I magistrati, del resto, non avrebbero mai potuto intercettare direttamente il Presidente, perché l'art. 7 della l. 5 giugno 1989, n. 219 (che ha attuato l'art. 90 Cost., nel quale si disciplina l'ipotesi dei reati commessi dal Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni), stabilisce, al comma 2, che le intercettazioni telefoniche nei confronti del capo dello Stato possono essere disposte *solo* dal Comitato ("formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti", ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1) competente per la sua messa in stato d'accusa e (tranne i "casi eccezionali di necessità ed urgenza" previsti dal comma 4) *solo* "dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica" (comma 3).

A questo punto si poneva un serio problema giuridico: le intercettazioni nelle quali erano presenti conversazioni del capo dello Stato dovevano essere distrutte o potevano essere acquisite al giudizio e – se del caso – utilizzate? A quale elemento doveva darsi rilievo? A quello del mancato rispetto delle forme previste dalla l. n. 219 del 1989 o a quello della semplice occasionalità dell'intercettazione? I magistrati palermitani, ovviamente, sostenevano la tesi dell'ammissibilità, sebbene – come uno di loro disse in un'intervista alla stampa – avessero "già valutato come irrilevante ai fini del procedimento qualsivoglia eventuale comunicazione

telefonica in atti diretta al Capo dello Stato" (ma in questo caso, si badi, in applicazione del codice di procedura penale, la distruzione delle intercettazioni avrebbe dovuto essere disposta in contraddittorio fra le parti, sicché le conversazioni del capo dello Stato sarebbero state rese note all'esterno). Tesi opposta era sostenuta dal Presidente della Repubblica, il quale propose ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato contro la Procura della Repubblica di Palermo, per difendere le proprie prerogative costituzionali.

La risposta della Corte costituzionale (almeno in apparenza: sul punto rinvio a M. LUCIANI, 2013, 3) è stata nettamente favorevole al Presidente. Il ricorso, infatti, è stato accolto e la sentenza ha dichiarato che: a) *"non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, operate nell'ambito del procedimento penale n. 11609/08"*; b) *"non spettava alla stessa Procura della Repubblica di omettere di chiedere al giudice l'immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell'art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate"*. Vediamo l'argomentazione della Corte.

i) Punto di partenza metodologico è che occorre prendere le mosse dalla *"ricostruzione del complesso delle attribuzioni del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano"*, dalla quale risulta che egli *"è stato collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e, naturalmente, al di sopra di tutte le parti politiche"*.

ii) *"Tutti i poteri del Presidente della Repubblica hanno [...] lo scopo di consentire allo stesso di indirizzare gli appropriati impulsi ai titolari degli organi che devono assumere decisioni di merito, senza mai sostituirsi a questi, ma avviando e assecondando il loro funzionamento, oppure, in ipotesi di stasi o di blocco, adottando provvedimenti intesi a riavviare il normale ciclo di svolgimento delle funzioni costituzionali"*.

iii) *"Per svolgere efficacemente il proprio ruolo di garante dell'equilibrio costituzionale e di «magistratura di influenza», il Presidente deve tessere costantemente una rete di raccordi allo scopo di armonizzare eventuali posizioni in conflitto ed asprezze polemiche, indicare ai vari titolari di organi costituzionali i principi in base ai quali possono e devono essere ricercate soluzioni il più possibile condivise dei diversi problemi che via via si pongono"*.

iv) È quindi indispensabile che *"il Presidente affianchi continuamente ai propri poteri formali [...] un uso discreto di quello che è stato definito il «potere di persuasione», essenzialmente composto di attività informali [...]"*.

v) Ebbene: *"un'attività informale di stimolo, moderazione e persuasione – che costituisce il cuore del ruolo presidenziale nella forma di governo italiana – sarebbe destinata a sicuro fallimento, se si dovesse esercitare mediante dichiarazioni pubbliche. La discrezione, e quindi la riservatezza, delle comunicazioni del Presidente della Repubblica sono pertanto coesistenziali al suo ruolo nell'ordinamento costituzionale"*.

vi) Conseguentemente, *"il Presidente della Repubblica deve poter contare sulla riservatezza assoluta delle proprie comunicazioni, non in rapporto ad una specifica funzione, ma per l'efficace esercizio di tutte"*.

vii) In definitiva, *"l'esistenza di una tutela generale della riservatezza delle comunicazioni del Presidente della Repubblica"* non potrebbe essere negata a causa dell'*"assenza di una esplicita disposizione costituzionale in proposito"*.

viii) Del resto, *"al fine di determinare l'ampiezza della tutela della riservatezza delle comunicazioni del Presidente della Repubblica, non assume alcuna rilevanza la distinzione tra reati"*

funzionali ed extrafunzionali, giacché l'interesse costituzionalmente protetto non è la salvaguardia della persona del titolare della carica, ma l'efficace svolgimento delle funzioni di equilibrio e raccordo tipiche del ruolo del Presidente della Repubblica" e "non assume neppure rilevanza [...] la distinzione [...] tra intercettazioni dirette, indirette e casuali", sicché sussiste l'"obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di distruggere, nel più breve tempo, le registrazioni casualmente effettuate di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica".

Come si vede, un caso di grande delicatezza, che mostra come il diritto alla riservatezza possa atteggiarsi in modo diverso a seconda della persona del titolare e dell'intreccio fra riservatezza e funzioni costituzionali. Non siamo di fronte, però, a una pluralità di diritti alla riservatezza, ma sempre allo stesso diritto unitario, che si configura in modo diverso in ragione di un decisivo elemento soggettivo.

II.3.2. Il diritto alla riservatezza dei detenuti.

Profili particolarissimi troviamo anche nella fattispecie, assolutamente opposta, del diritto alla riservatezza dei detenuti.

La l. 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", disciplina la questione soprattutto all'art. 18, stabilendo che *"I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici"* (comma 1). Si tratta di una formula molto cauta, come si vede, che "ammette" i detenuti a tenere una corrispondenza, ma non parla di un loro corrispondente "diritto". Non solo. Il comma 7 dello stesso articolo stabiliva che *"La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore"* e questo aveva indotto la dottrina a sostenere che, in tal modo, si negava l'esistenza di una vera e propria libertà di corrispondenza, con ciò violando l'art. 15 Cost., che la riconosce in generale a tutti, senza distinguere fra detenuti e non detenuti (così M. RUOTOLO, 2002, 84). Le cose, però, sembrano essere cambiate con l'abrogazione di quel comma da parte dell'art. 3, comma 2, della l. 8 aprile 2004, n. 95, legge che ha introdotto nella l. n. 354 del 1975 un nuovo art. 18-ter, nel quale si stabiliscono "Limitazioni e controlli della corrispondenza" assai meno invasivi. In particolare, l'art. 18-ter, comma 1, dispone che solo *"Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi"* i seguenti provvedimenti (da parte del giudice): *"a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa"*; *b) "la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo"*; *c) "il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima"*. Certo, il regime resta speciale, ma questo si comprende bene, visto che – come è noto – anche in stato di detenzione alcuni detenuti (affiliati alla criminalità organizzata) riescono a mantenere contatti con l'esterno attraverso i quali continuano la loro attività criminosa.

Della questione ha avuto modo di occuparsi, anche di recente, la Corte costituzionale. Nella sent. n. 20 del 2017, infatti, la Corte ha affermato che:

- a) *"la tutela costituzionale dei diritti fondamentali opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale, sia pure con le limitazioni imposte dalla particolare condizione in cui versa: «Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale» (sentenza n. 349 del 1993, nonché sentenze n. 26 del 1999 e n. 212 del 1997)";*

- b) *“l'apposizione del visto di controllo realizza, nello specifico ambito della detenzione in carcere, un bilanciamento tra le esigenze investigative legate alla prevenzione o alla repressione dei reati e i diritti dei detenuti”.*

Nemmeno la specifica considerazione dei diritti dei detenuti mette in discussione, tuttavia, l'impianto unitario della protezione della riservatezza e il relativo diritto resta uno solo, senza essere sostituito da una pluralità di diritti differenziati.

Resta vero, semmai, quel che si diceva in precedenza, cioè che il diritto alla riservatezza, anche se ci si discosta dalla dottrina che l'ha esteso a dismisura, è pur sempre molto ampio e che il suo contenuto, dunque, è assai variegato. Non è minimamente possibile, qui, ricostruire le varie forme in cui esso può presentarsi, perché sono troppo numerose. Per mostrare, però, la complessità della materia, possiamo dare qualche indicazione su una delle forme che hanno attirato maggiore attenzione negli ultimi anni: quella del diritto all'oblio.

II.3.3. Il diritto all'oblio.

Il c.d. “diritto all'oblio” è stato oggetto di importanti pronunce della Corte di giustizia e della Corte EDU. La prima ne ha affermato l'esistenza nella sent. Grande Sezione, 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain* (una pronuncia commentata favorevolmente da S. RODOTÀ, 2014, 92 sg., secondo il quale è il segno di come anche il mondo globale possa e debba essere retto non dalla logica del profitto, ma da quella della solidarietà fondata sui diritti, e criticamente da O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. dell'Informazione e dell'Informatica*, 2014, 569 sgg., che vi ha letto rischi per la libertà di informazione). La seconda ha seguito il medesimo indirizzo, precisando che tale diritto non può essere opposto da personaggi pubblici in riferimento a notizie di pubblico interesse (Corte EDU, Quinta Sezione, 19 ottobre 2017, ric. n. 71233/12, *Fuchsman c. Germania*).

Questo diritto (che si lega all'affievolimento dell'interesse all'informazione, perché risalente nel tempo: M. MEZZANOTTE, 2009, 121), ora trova esplicito riconoscimento a livello normativo all'art. 17, comma 1, del Regolamento UE 2016/679, ove si dispone che *“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali”*, in presenza di una nutrita serie di condizioni elencate alle lett. a-f dello stesso comma 1. Poiché, come detto, queste pagine sono specificamente riservate all'esperienza italiana, non è opportuno dedicarsi al commento di questa disciplina, mentre è preferibile vedere come il diritto all'oblio sia stato trattato nel nostro ordinamento.

Due precisazioni preliminari, peraltro, sono necessarie.

La prima è che di diritto all'oblio non si parla solo in riferimento alla cancellazione dei dati, ma anche ad altri istituti. In particolare, come ha ricordato di recente la Corte costituzionale nella sent. n. 115 del 2018 (che ha chiuso, affermando fondamentali principi di civiltà giuridica, quel delicato caso *Taricco* che era stato aperto dall'errata sent. CGUE, Grande sezione, 8 settembre 2015, causa C-105/14), *“La prescrizione [...] deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno”* (analogamente, sent. n. 112 del 2018).

La seconda è che, anche se ci riferiamo alla sola cancellazione dei dati personali, di diritto all'oblio si può parlare solo quando si prevede che lo si faccia valere anche nei confronti del titolare del trattamento dei dati e non solo nei confronti di coloro che ne consentono la diffusione, in particolare in rete. Quando (come accaduto nella sentenza della Corte di giustizia

ora citata) ci si preoccupa solo di imporre ai motori di ricerca la “cancellazione” non si tratta, in realtà, di vera e propria cancellazione, bensì di semplice deindicizzazione, perché sebbene il dato non sia più indicizzato e rilanciato sul web resta pur sempre nella disponibilità del sito-sorgente (in questo senso, C. COLAPIETRO – A. IANNUZZI, 2017, 133).

Anche in questo caso il diritto italiano ha subito l’influenza decisiva di quello europeo. Di recente, infatti, il diritto alla cancellazione dei dati è stato previsto dall’art. 12 del d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51, ma questo decreto legislativo non ha fatto altro che attuare la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il riconoscimento del diritto, poi, è stato limitato, perché non ha compreso il suo aspetto forse più importante, che è quello alla cancellazione (anche in assenza di un concreto pregiudizio alla reputazione del richiedente) dei dati non più attuali, diritto previsto – invece – dalla lett. a) dell’art. 1 del Regolamento UE 2016/679, che prevede il diritto alla cancellazione de *“i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati”*.

Quanto alla giurisprudenza, una compiuta sistemazione della materia si trova nella recente ord. Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, nella quale (richiamando anche i precedenti più significativi) si trovano queste interessanti affermazioni:

- a) *“l’esistenza del cd. «diritto all’oblio» è stata affermata, sia nella giurisprudenza europea che in quella nazionale, con riferimento a fattispecie differenti, nelle quali si è sempre posta, peraltro, l’esigenza di un contemperamento tra due diversi diritti fondamentali: il diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, ed il diritto della persona a che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell’attualità, ovvero sia che non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione da parte dei media”;*
- b) *“correlato a tale diritto [...] è – poi – il diritto ad ottenere la rimozione, da elenchi, o archivi, o registri, del proprio nominativo, in relazione a fatti e vicende che non presentino più il suddetto carattere dell’attualità”;*
- c) *“in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate, vicende personali non siano pubblicamente rievocate (cd. diritto all’oblio) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione”;*
- d) *“la persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale «on line», di una risalente notizia di cronaca esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione «on line» di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l’interesse pubblico alla notizia stessa”;*
- e) *quanto ai dati contenuti in registri tenuti da soggetti pubblici, l’interessato non ha diritto a ottenerne la cancellazione, ma solo qualora la loro conservazione “costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”;*
- f) *“il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi*

scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico".

Come si vede, la Corte di cassazione enuncia un vero e proprio "pentologo" di principi, che dovranno trovare sicura applicazione anche dopo l'entrata in vigore del più volte citato Regolamento UE 2016/679. Ma questi principi riguardano un vero e proprio diritto autonomo? L'opinione contraria, recentemente sostenuta in dottrina (C. COLAPIETRO – A. IANNUZZI, 2017, 128), appare pienamente convincente: non si tratta d'altro che di un profilo particolare del generale diritto alla protezione dei dati personali, il quale, a sua volta, non è altro che un profilo del diritto alla riservatezza. Come si vede anche dalla giurisprudenza ora ricordata, infatti, le peculiarità che contraddistinguono questo "diritto" sono semplici proiezioni delle specificità tecniche della materia, ma non attengono affatto all'essenza della situazione soggettiva.

III. Alcuni casi giurisprudenziali.

Anche per quanto riguarda la giurisprudenza, ovviamente, la quantità di materiale a disposizione è tale che una rassegna anche solo parziale è impossibile. È bene dar conto, dunque, di alcune decisioni particolarmente interessanti, selezionandole fra quelle che hanno toccato casi pratici di diffusa rilevanza e limitandosi alla giurisprudenza delle giurisdizioni superiori.

III.1. La giurisprudenza della Corte costituzionale.

Delle prime pronunce costituzionali sul diritto alla riservatezza abbiamo dato conto al par. I.1.4. Vediamo, ora, alcuni casi più recenti, sistemandoli in ordine logico più che cronologico.

i) Sulla questione del *fondamento del diritto alla riservatezza* va segnalata anzitutto la sent. n. 366 del 1991, nella quale la Corte (a proposito del regime delle intercettazioni telefoniche) mette correttamente in relazione l'art. 2 Cost. e le altre – più specifiche – norme costituzionali. La premessa è che (come già detto nella cit. sent. n. 34 del 1973) *“l'atto dell'autorità giudiziaria con il quale vengono autorizzate le intercettazioni telefoniche deve essere «puntualmente motivato»”,* ma quel che più conta è che *“Nel collegare questa affermazione direttamente agli artt. 2 e 15 della Costituzione, questa Corte ha chiaramente presupposto che la predetta garanzia sia una immediata conseguenza del principio costituzionale che le intercettazioni telefoniche debbano essere disposte senza eccezioni con atto motivato dell'autorità giudiziaria”.* Invero, *“l'art. 15 della Costituzione – oltre a garantire la «segretezza» della comunicazione e, quindi, il diritto di ciascun individuo di escludere ogni altro soggetto diverso dal destinatario della conoscenza della comunicazione – tutela pure la «libertà» della comunicazione: libertà che risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell'accertamento in giudizio di determinati reati”.* Come si vede, l'art. 2 Cost. non è inteso come il fondamento della protezione del diritto, ma come la chiave di lettura delle disposizioni costituzionali più specifiche che si occupano del tema, conformemente al migliore modello interpretativo, che abbiamo descritto al paragrafo precedente.

Importante anche la sent. n. 81 del 1993, nella quale si legge che *“la Corte ha desunto dall'art. 15 della Costituzione la protezione di una sfera privata attinente alla comunicazione tra due o più soggetti, nella misura e nei limiti in cui a tale sfera possa essere riferibile un valore espressivo e identificativo della personalità umana e della vita di relazione nella quale questa si svolge (art. 2 della Costituzione), assegnando alla stessa una posizione privilegiata al fine di salvaguardare l'intangibilità degli aspetti più significativi della vita intima della persona”.* Anche in questo caso si può dire che l'art. 2 Cost. non basta, da solo, a fondare il diritto alla riservatezza, ma deve essere sempre letto in correlazione sistematica con le norme costituzionali che riconoscono diritti che toccano la sfera della riservatezza.

La sent. n. 135 del 2002, a sua volta, opera qualche distinzione supplementare proprio fra quelle norme costituzionali. La questione è quella delle videoregistrazioni non aventi carattere di intercettazioni di comunicazioni e alla Corte si chiede se ad esse debbano applicarsi le stesse garanzie riconosciute alle intercettazioni telefoniche. La risposta è che libertà di domicilio (art. 14 Cost.) e libertà della corrispondenza (art. 15 Cost.) sono cose diverse. Infatti, sebbene *“libertà di domicilio e libertà di comunicazione rientrano entrambe in una comune e più ampia prospettiva di tutela della «vita privata» [...] esse restano significativamente differenziate sul piano dei contenuti. La libertà di domicilio ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita*

intima di ciascun individuo. La libertà di comunicazione, per converso — pur presentando anch'essa un fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla percezione del messaggio informativo — ha un contenuto qualificante positivo, quale momento di contatto fra due o più persone finalizzato alla trasmissione di dati significanti". In questo modo, come si vede, due delle norme costituzionali sulle quali il diritto alla riservatezza è stato tradizionalmente fondato vengono rigorosamente distinte nel loro contenuto, a dimostrazione della molteplicità e dell'eterogeneità di quel fondamento.

La sent. n. 173 del 2009 fonda il diritto alla riservatezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione sugli artt. 2 e 15 Cost., il che certo non sorprende, visto quanto era stato affermato dalle pronunce già ricordate. Quel che è importante sottolineare, però, è che la Corte precisa che a tale diritto *"deve aggiungersi uguale diritto fondamentale riguardante la vita privata dei cittadini nei suoi molteplici aspetti"*. Sembra evidente, dunque, che riservatezza e vita privata sono oggetto di diritti distinti, ma che la Corte non chiarisce in che misura lo siano e quale sia il loro rapporto.

ii) Del *rapporto fra statistica e riservatezza* la Corte si è occupata nella sent. n. 139 del 1990, nella quale ha affermato che l'obbligo di esternare i dati statistici solo in forma aggregata, senza alcun riferimento individuale, è in armonia con i *"principi a tutela della privacy individuale, che sono diffusi, pressoché in forma analoga, in tutti gli ordinamenti giuridici delle nazioni più civili"* e che *"La ratio di tali principi sta nel prevenire qualsiasi rischio che i dati raccolti siano conosciuti all'esterno nel loro riferimento nominativo o individuale ovvero in modo tale che siffatto riferimento possa esser ricostruito pur in presenza di dati anonimi e/o aggregati"*.

iii) Il tema delle *intercettazioni telefoniche*, che abbiamo già incontrato nel caso particolare delle conversazioni del capo dello Stato, è assai tormentato e torna anche in molte altre pronunce costituzionali.

La sent. n. 34 del 1973, anzitutto, afferma che in questo campo *"trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale"*.

La sent. n. 120 del 1975, poi, riconosce la loro legittimità affermando che *"il fatto che gli ufficiali di polizia prendano diretta cognizione delle comunicazioni telefoniche intercettate [...] perché [...] possono essere indispensabili le audizioni da parte della polizia, sempre sotto il vincolo del segreto"*. Non solo: l'obbligo del segreto tutela anche *"il diritto alla riservatezza dei terzi estranei alle indagini ma in comunicazione con il soggetto inquisito"*, sicché le intercettazioni occasionali o indirette sono legittime. Il lettore attento noterà che questa affermazione di generale liceità di tali intercettazioni non ha impedito alla Corte costituzionale di risolvere il caso delle intercettazioni indirette del capo dello Stato nel modo che abbiamo ricordato al par. II.2.1.

Abbiamo già visto che la sent. n. 366 del 1991 (già menzionata a proposito della questione del fondamento del diritto alla riservatezza) ha affermato l'esigenza che il provvedimento del magistrato che autorizza le intercettazioni telefoniche sia adeguatamente motivato. Qui possiamo aggiungere che a questa conclusione la Corte è giunta osservando che quello alla repressione dei reati è un *"interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante"*, che giustifica *"anche il ricorso a un mezzo dotato di formidabile capacità intrusiva, quale l'intercettazione telefonica"*. Tuttavia, *"proprio perché si tratta di uno strumento estremamente penetrante e in grado di invadere anche la privacy di soggetti terzi, del tutto estranei ai reati per i quali si procede, e proprio perché la Costituzione riconosce un particolare pregio all'intangibilità della sfera privata negli aspetti più significativi e più legati alla vita intima della persona umana, le restrizioni alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni conseguenti alle intercettazioni"*

telefoniche sono sottoposte a condizioni di validità particolarmente rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione)".

La già ricordata sent. n. 81 del 1993, a sua volta, con ampia motivazione, dà conto del fatto che le norme del codice di procedura penale che circondano di particolari garanzie l'effettuazione delle intercettazioni *"rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile dovere di prevenire e di reprimere reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (art. 2 della Costituzione)".* Tali rigorose garanzie, pertanto, fanno fronte *"alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, al fine di salvaguardare l'inviolabile dignità dell'uomo da irreversibili e irrimediabili lesioni"*, sicché non devono necessariamente essere estese *"a qualsiasi altra acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il fatto storico della avvenuta comunicazione"*. In compenso, precisa la Corte, *"l'ampiezza della garanzia apprestata dall'art. 15 della Costituzione alle comunicazioni che si svolgono tra soggetti predeterminati entro una sfera giuridica protetta da riservatezza è tale da ricomprendere non soltanto la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa"*: nessun profilo di riservatezza, insomma, resta escluso dalla tutela costituzionale.

La sent. n. 63 del 1994 (poi confermata dalla sent. n. 372 del 2006) afferma che *"permettere la piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nell'ambito di procedimenti penali diversi da quello per il quale le stesse intercettazioni sono state validamente autorizzate [sarebbe] apertamente contrastante con le garanzie poste dall'art. 15 della Costituzione a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni, dal momento che trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 per l'irrogazione in concreto di restrizioni alla predetta libertà, in «un'inammissibile autorizzazione in bianco» a disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della «sfera privata» legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera"*. Anche in questo caso, come si vede, l'idea è che il carattere particolarmente insidioso delle intercettazioni obblighi a circondarle di limiti e garanzie, a tutela della sfera privata degli individui.

La sent. n. 463 del 1994 afferma che *"la decisione giudiziale sulla richiesta, da chiunque formulata, relativa alla distruzione del materiale documentale attinente a intercettazioni telefoniche incide in ogni caso sopra un diritto costituzionale – quello alla riservatezza delle proprie comunicazioni – che è stato dichiarato più volte da questa Corte come un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione e, in quanto tale, restringibile dall'autorità giudiziaria soltanto nella misura strettamente necessaria alle esigenze di indagine legate al compito primario concernente la repressione dei reati"*. Pure qui la libertà è la regola e la sua limitazione è l'eccezione.

La già cit. sent. n. 173 del 2009 riguarda il regime delle modalità di distruzione dei *"supporti recanti dati illegalmente acquisiti a proposito di comunicazioni telefoniche o telematiche, o informazioni illegalmente raccolte"*. Secondo i giudici remittenti quel regime (che prevedeva un rito camerale molto rapido, senza la presenza necessaria delle parti) sarebbe stato violativo del diritto di difesa. La Corte ritiene che *"la finalità di assicurare il diritto inviolabile alla riservatezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione, tutelato dagli artt. 2 e 15 Cost. [...], cui deve aggiungersi uguale diritto fondamentale riguardante la vita privata dei cittadini nei suoi molteplici aspetti, non giustifichi una eccessiva compressione dei diritti di difesa e di azione e del*

principio del giusto processo" e, conseguentemente, dichiara illegittime le norme censurate nella parte in cui non prevedono un'adeguata garanzia del contraddittorio fra le parti.

La già cit. sent. n. 20 del 2017 è importante per il chiarimento che offre della nozione di "intercettazione". Premesso che *"Non v'è dubbio che l'amministrazione della giustizia e la persecuzione dei reati costituiscano interessi primari, costituzionalmente rilevanti, idonei a giustificare una normativa limitativa del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e della comunicazione"*, la Corte afferma che la diversità di disciplina fra la corrispondenza (che può essere sequestrata) e le conversazioni telefoniche (che possono essere intercettate) è ragionevole. Siamo di fronte, infatti, a *"mezzi strutturalmente eterogenei quali sono, appunto, le comunicazioni telefoniche, informatiche e telematiche"*, sicché *"non è dunque di per sé irragionevole che la restrizione del diritto alla segretezza delle comunicazioni, giustificata da esigenze di prevenzione e repressione dei reati, possa comportare la previsione di differenti mezzi di ricerca della prova, tecnicamente confacenti alla diversa natura del medium utilizzato per la comunicazione"*.

Nondimeno, la Corte precisa che *"ciò non vuol dire che lo stesso legislatore, nel rispetto delle riserve di legge e di giurisdizione previste dall'art. 15 Cost. e in osservanza dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, non possa prevedere forme di captazione occulta dei contenuti che non interrompano il flusso comunicativo, come già accaduto per le comunicazioni telematiche e informatiche [...]"*. In parole semplici: il legislatore potrebbe anche introdurre strumenti di controllo della corrispondenza epistolare che avessero la stessa efficacia di quelli che si adoperano nei confronti delle conversazioni telefoniche, in modo tale da non mettere in allarme il soggetto controllato e da non interrompere il "flusso comunicativo". Questo, però, rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa e non esiste alcuna soluzione costituzionalmente obbligata.

iv) Il tema del *segreto bancario* è stato affrontato dalla sent. n. 51 del 1992, che l'ha fortemente limitato. Infatti, *"alla riservatezza cui le banche sono tenute nei confronti delle operazioni dei propri clienti non si può applicare il paradigma di garanzia proprio dei diritti di libertà personale, poiché alla base del segreto bancario non ci sono valori della persona umana da tutelare: ci sono, più semplicemente, istituzioni economiche e interessi patrimoniali"*. Questo significa che l'amministrazione tributaria ha il potere di accedere alla documentazione bancaria, perché *"l'evasione fiscale costituisce in ogni caso una «ipotesi di particolare gravità», per il semplice fatto che rappresenta, in ciascuna delle sue manifestazioni, la rottura del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e comporta, quindi, la violazione di uno dei «doveri inderogabili di solidarietà», sui quali, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e di giustizia sociale"*. Pertanto, *"in via di principio nessun documento o nessun dato, relativo agli utenti dei servizi bancari e detenuto confidenzialmente dalle banche, può essere sottratto ai poteri di accertamento degli uffici tributari"*.

v) Il delicato tema del *rapporto fra riservatezza e sicurezza*, che abbiamo già ricordato discutendo delle sfide poste dalle tecnologie digitali, emerge con chiarezza nella sent. n. 165 del 2008. La questione è quella delle sanzioni cui va incontro il proprietario di un veicolo che, di fronte all'accertamento di un'infrazione, non rivela all'autorità di pubblica sicurezza il nominativo del conducente in quel momento alla guida. Secondo la Corte, occorre sempre distinguere fra chi si semplicemente si rifiuta di comunicare il nominativo e chi, invece, rilascia una dichiarazione negativa, giustificando motivatamente l'impossibilità di ricordare chi fosse alla guida. Quel che più conta, però, è che, in via generale, la sentenza nega qualunque contrasto con l'art. 2 Cost., perché il diritto alla riservatezza dei dati personali va sempre bilanciato *"con la salvaguardia di altri interessi costituzionalmente rilevanti"*. Nella specie,

l'obbligo di comunicazione gravante sul proprietario del veicolo *"tende ad assicurare l'irrogazione di una sanzione (la decurtazione del punteggio dalla patente di guida) nei confronti del conducente resosi responsabile di un'infrazione stradale. Esso presenta, pertanto, carattere strumentale alla soddisfazione di un interesse – la repressione delle infrazioni stradali – il cui collegamento con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è già stato evidenziato"*. In definitiva: la sicurezza pubblica consente sempre l'imposizione di limiti alla riservatezza, ma è evidente che per la Corte questi limiti devono essere contenuti al massimo. Sebbene non siano menzionati, si applicano dunque i comuni principi di proporzionalità, adeguatezza e non eccessività.

vi) Il rapporto fra diritto all'identità e riservatezza emerge a tutto tondo nella sent. n. 278 del 2013. Un Tribunale per i minorenni aveva sottoposto alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della l. 4 maggio 1983, n. 184, *"nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica"*. La sentenza (rovesciando un vicino precedente – sent. n. 425 del 2005 – anche sotto la spinta della sent. CEDU Seconda Sezione, 25 settembre 2012, ric. n. 33783/09, *Godelli c. Italia*) dichiara l'illegittimità di quell'articolo, *"nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata [...] – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione"*. A questo esito perviene lungo un itinerario argomentativo che, per l'importanza dei suoi vari passaggi, merita di essere ripercorso. In particolare, la Corte afferma che:

- a) i rapporti fra il *"diritto all'anonimato della madre"* e il *"diritto del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali"* coinvolgono *"valori costituzionali di primario rilievo"*;
- b) *"Il fondamento costituzionale del diritto della madre all'anonimato riposa [...] sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi"*;
- c) tuttavia, *"anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona"*;
- d) la scelta del nostro ordinamento è stata nel senso di cristallizzare la scelta per l'anonimato, rendendola irreversibile;
- e) questa scelta *"riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo «diritto all'oblio» e, nello stesso tempo, sull'esigenza di salvaguardare erga omnes la riservatezza circa l'identità della madre"*;
- f) nondimeno, *"né l'una né l'altra esigenza può ritenersi dirimente: non la prima, in quanto al pericolo di turbativa della madre corrisponde un contrapposto pericolo per il figlio, depauperato del diritto di conoscere le proprie origini; non la seconda, dal momento che la maggiore o minore ampiezza della tutela della riservatezza resta, in conclusione, affidata alle diverse modalità previste dalle relative discipline, oltre che all'esperienza della loro applicazione"*;
- g) ne viene che la normativa contestata è *"censurabile per la sua eccessiva rigidità"*, che crea un pregiudizio *"rappresentato dalla irreversibilità del segreto"*;

- h) spetterà poi al legislatore prevedere un procedimento adeguato a contemperare le varie esigenze in giuoco.

Si tratta di una pronuncia assai importante, non solo per la delicatezza del particolare tema affrontato, ma anche in chiave generale, perché dimostra quanto si diceva in apertura: una concezione troppo ampia, disomogenea, del diritto alla vita privata (ovvero della riservatezza) non ha senso. Come qui si vede con chiarezza, il conflitto si è posto fra quelli che, nella prospettiva prima criticata, sarebbero due profili del medesimo diritto (l'identità personale e la riservatezza), il che costituisce un vero paradosso. È assai più corretto, invece, ricostruire identità personale e riservatezza come diritti distinti, ciascuno con il suo peculiare regime giuridico. Solo in questo modo – è bene insistere – si evitano le confusioni che, invece, non possono mai mancare seguendo l'altra impostazione teorica.

III.2. La giurisprudenza della Corte di cassazione.

Se la giurisprudenza costituzionale sulla riservatezza è abbondante, quella della Corte di cassazione è addirittura torrenziale. C'è spazio dunque solo per fare pochi accenni alle pronunce più recenti (le più antiche sono state già esaminate al par. I.1.4.), distinguendo fra sentenze civili e sentenze penali.

III.2.1. La Cassazione civile.

Possono essere ricordate, fra le decisioni più recenti, almeno quelle che seguono.

i) L'ord. Sez. III, 25 maggio 2017, n. 13151, che ha chiarito i rapporti fra i provvedimenti del Garante e le pronunce dell'autorità giudiziaria, stabilendo che *"il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, non opposto ai sensi degli artt. 151 e 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali [...], non può mai acquistare efficacia (equiparabile a quella) di cosa giudicata nel separato giudizio che l'interessato abbia successivamente instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere il risarcimento dei danni che assume provocati dalla lesione del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali"*. Questo significa che una cosa sono i provvedimenti del Garante (fosse pure diventati intangibili perché l'interessato non li ha impugnati per tempo) e altra le pronunce del giudice.

ii) L'ord. Sez. I, 9 luglio 2018, n. 18006, relativa al regime dei dati giornalistici: *"Il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato [...], ma pur sempre con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato e del diritto all'identità personale [...], nonché il rispetto del «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica»"*. È interessante notare che i doveri del giornalista sono molto incisivi. Infatti, gli *"illeciti relativi al trattamento dei dati personali"* e quelli relativi *"all'esercizio del diritto di cronaca, quando siano travalicati i noti limiti della continenza espositiva, della verità e dell'interesse pubblico"* sono in un *"rapporto non reciprocamente escludente ma concorrente"*, e *"quando i suddetti limiti dell'esercizio legittimo del diritto di cronaca siano valicati con modalità implicanti anche un illecito trattamento dei dati personali, il danno risarcibile in favore dell'interessato [...] è quello all'integrità della sua sfera personale che è stata compromessa per essere i suoi dati stati trattati per scopi non espliciti né legittimi e in violazione dei parametri legali – comuni alle diverse fattispecie illecite – della correttezza, pertinenza e proporzionalità"*. Emerge, qui, con chiarezza, la grave questione dell'armonizzazione fra diritto all'informazione e diritto alla riservatezza, che la dottrina italiana ha molto discusso (da ultimo. G.E. VIGEVANI, *Diritto all'informazione e privacy nell'ordinamento italiano; regole ed eccezioni*, in *Dir. dell'Informazione e dell'Informatica*, 2016, 473 sgg.).

iii) L'ord. Sez. II, 5 luglio 2018, n. 17665, sulla nozione di "dato personale", che conferma l'accezione molto ampia che troviamo nel Codice (art. 4, comma 1, lett. b)): è dato personale *"qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"*, affermando che sono tali *"anche i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici pubblici"* e che, dunque, deve essere *"confermata la riconduzione nel novero dei dati personali di cui all'art. 4 per i quali si impone la preventiva informativa di cui all'art. 13, anche del nome e del cognome dell'interessato nonché dell'indirizzo di posta elettronica"*.

iv) Quanto ai dati sensibili, la sent. Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30982, conferma il rigore del Codice e della lettura datane dalla precedente giurisprudenza: *"Il regime di protezione dei dati sensibili relativi alla salute (e alla vita sessuale) è, come verrà evidenziato nell'illustrazione del quadro normativo, ispirato alla massima riservatezza dei dati stessi ed alla generale illiceità del trattamento di essi senza il consenso dell'interessato. Le eccezioni sono tassativamente predeterminante da norme legislative che ne procedimentalizzano puntualmente le modalità d'uso, specie se riguardanti dati sensibili non anonimi"*.

v) L'importante sent. Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946, infine, prende posizione sugli effetti prodotti dalla sent. Corte cost., n. 278 del 2013, della quale abbiamo già parlato al par. III.1., relativamente al rapporto fra diritto all'anonimato della madre e diritto del figlio a conoscere la genitorialità biologica. Il problema, infatti, si è posto perché la Corte costituzionale, come abbiamo visto, aveva lasciato al legislatore il compito di dettare una disciplina adeguata a contemperare quei due diritti, entrambi meritevoli di tutela, ma era rimasto inerte.

La Corte di cassazione afferma che:

- a) poiché la norma che ostacolava il diritto del figlio *"è stata rimossa dall'ordinamento fin dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, il giudice non può negare tout court al figlio l'accesso alle informazioni sulle origini per il solo fatto che la madre naturale aveva dichiarato, al momento della nascita, di voler essere celata dietro l'anonimato"*;
- b) se il giudice facesse questo, *"egli in realtà continuerebbe a dare applicazione"* alla norma dichiarata incostituzionale;
- c) quella della Corte costituzionale, nella specie, è *"una sentenza additiva di principio, o di meccanismo [...]: l'addizione normativa ha ad oggetto, appunto, un principio (opposto a quello che si desumeva dalla disposizione preesistente, dichiarata incostituzionale) di «possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata... – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione»"*;
- d) la norma dichiarata incostituzionale, dunque, *"non è rimasta invariata, ma vive nell'ordinamento con l'aggiunta di questo principio ordinatore, capace di esprimere e di fissare un punto di equilibrio tra la posizione del figlio adottato e i diritti della madre. Tale punto di equilibrio si compendia nella riconosciuta possibilità per il giudice di interpellare in via riservata la madre biologica per raccogliere la sua volontà attuale quando c'è un figlio interessato a conoscere la sua vera origine, ma anche nella preferenza da accordare alla scelta della donna, perché il figlio non ha un diritto incondizionato a conoscere la propria origine e ad accedere alla propria storia parentale, non potendo ottenere le informazioni richieste ove persista il diniego della madre di svelare la propria identità"*;
- e) la sentenza della Corte costituzionale, sebbene non abbia definito quale debba essere il procedimento per contemperare i due diritti, rinviando per questo al legislatore, *"non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito,*

dall'applicazione diretta di quel principio, né implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi loro sottoposti”;

- f) infatti, *“la riserva espressa della competenza del legislatore si riferisce, evidentemente, al piano della normazione primaria, al livello cioè delle fonti del diritto: come tale, essa non estromette il giudice comune, nel ruolo – costituzionalmente diverso da quello affidato al legislatore – di organo chiamato, non a produrre un quid novi sulla base di una libera scelta o a stabilire una disciplina di carattere generale, ma a individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di definizione dai testi normativi e dal sistema, di cui è parte anche il principio vincolante dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva, e così a ricercare, in chiave di effettività, nel momento applicativo, un punto di saldatura tra quel principio, i diritti dei soggetti coinvolti e le regole preesistenti”;*
- g) il giudice, dunque, è tenuto a cercare nell’ordinamento un procedimento già esistente, che possa servire a raggiungere il risultato voluto dalla Corte costituzionale, procedimento che la Cassazione trova in quello di volontaria giurisdizione di cui all’art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 184 del 1983, cioè in un *“procedimento in camera di consiglio, che si svolge dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, dettato per la ricerca delle origini del figlio adottato, una volta che questi abbia raggiunto la maggiore età, nel caso in cui la madre non ha fatto la dichiarazione di anonimato”;*
- h) di conseguenza, in applicazione di questa soluzione, ad esempio, *“un Tribunale per i minorenni, una volta ricevuto il ricorso del figlio, forma il relativo fascicolo, secretato sino alla conclusione del procedimento e anche oltre; alla luce della visione del fascicolo della vicenda che portò all’adozione, incarica la polizia giudiziaria di acquisire, presso l’ospedale di nascita, notizie utili alla individuazione della madre del ricorrente; ove la madre risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa (per via consolare, in caso di residenza all’estero) di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell’interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio di quest’ultima [...]. A questo punto, [...] l’interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio che mise alla luce quel certo giorno ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine, e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna non dà il suo consenso al disvelamento, il giudice ne dà semplice riferimento scritto al Tribunale, senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente; se invece la persona dà il suo consenso, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata, solo allora rivelando a quest’ultima il nome del ricorrente”.*

III.2.2. La Cassazione penale.

Quanto alla Cassazione penale, anche qui per esiguità di spazio, basterà ricordare la giurisprudenza sull’interpretazione da dare all’art. 52, commi da 1 a 4, del Codice, dove si consente la richiesta di oscuramento dei dati personali in un processo penale in ragione della *“particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento”* ovvero della *“delicatezza della vicenda oggetto del giudizio”*.

Con ord. Sez. II, 25 giugno 2018, n. 29248, la Corte di cassazione ha ricordato che, *“Mentre i «dati sensibili» sono individuati dalla legge [...], lo stesso non può dirsi quanto alla «delicatezza» della vicenda processuale, nozione che necessita di essere riempita di contenuti concreti, sintomatici della peculiarità del caso e della capacità, insita nella diffusione dei dati relativi, di riverberare – come osserva lo stesso Garante – «negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell’interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo)», così andando ad incidere*

pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo". Conseguentemente non basta, per ottenere l'oscuramento, il "danno alla reputazione", perché, altrimenti, "ogni processo penale dovrebbe comportare l'oscuramento dei dati personali".

III.3. La giurisprudenza della Corte dei conti.

Anche per quanto riguarda la Corte dei conti sembra interessante soffermarsi sulla giurisprudenza relativa alla questione dell'oscuramento dei dati personali nei giudizi, ai sensi dell'art. 52 del Codice.

La sent. Sez. III App., 6 febbraio 2017, n. 58, afferma che:

- a) *"la normativa in materia di protezione dei dati personali [...] non pregiudica le disposizioni del codice di rito civile sull'inserimento d'informazioni per finalità processuali con riguardo alla redazione, contenuto e pubblicazione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado";*
- b) *ciò determina la conseguenza che le esigenze di riservatezza devono riguardare, semmai, l'"attività d'informatica giuridica, quale attività di riproduzione e diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, in altre parole di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell'Autorità Giudiziaria [...], con esclusione dei trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie";*
- c) *le "cautele nella diffusione non riguardano tutti i dati, ma solo quelli identificativi della parte in causa";*
- d) *pertanto, "fermo restando l'obbligo di oscuramento, sempre e in ogni caso [...], dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone", in tutti gli altri casi occorrono "motivi legittimi";*
- e) *spetta dunque al giudice del caso concreto "farsi carico, prima della definizione del procedimento, di valutare attentamente tale profilo, nella prospettiva di un'efficace tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari";*
- f) *questi non può concedere l'oscuramento se "non ricorrono ipotesi di dati sensibili da dover tutelare d'ufficio, per la loro idoneità a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, ovvero situazioni particolarmente delicate, che vadano oltre il mero interesse al riserbo, e che ove diffuse possono arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale degli interessati (ad es. in ambito familiare o lavorativo)".*

III.4. La giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Fra le moltissime pronunce del Consiglio di Stato meritano di essere menzionate almeno queste.

- i) La sent. Sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3128, afferma che nel procedimento amministrativo *"anche gli atti relativi e denunce ed esposti sono accessibili. Questi ultimi, una volta entrati nella disponibilità dell'Amministrazione, non sono preclusi dall'accesso per esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi".* Una pronuncia molto interessante, che conferma il disfavore del nostro

ordinamento per le segnalazioni o denunce anonime. Del resto, duemila anni fa, l'Imperatore Traiano non aveva forse scritto a Plinio il Giovane, nell'Epistola 97 del Libro X del carteggio fra i due, che *"Sine auctore vero propositi libelli in nullo crimine locum habere debent. Nam et pessimi exempli nec nostri seculi est"*?

ii) Sempre in tema di accesso agli atti del procedimento amministrativo, la sent. Sez. V, 16 maggio 2018, n. 2899, ha detto che è sempre meritevole di protezione anche l'interesse *"ad ottenere l'accesso agli atti prodromici all'adozione di una delibera"* che incide sul destinatario. Interesse che non può essere escluso nemmeno quando si mira ad accedere ad atti di consulenza legale. La stessa sentenza, poi, conferma che *"il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità [non] ammette la possibilità di denunce segrete"*.

iii) Infine, la sent. sez. III, 8 giugno 2018, n. 3493, segna le profonde differenze che, nell'ipotesi della violazione del diritto alla riservatezza, separano la sanzione amministrativa dalla sanzione penale. In particolare, il provvedimento amministrativo di ammonimento di un pubblico impiegato *"presuppone non l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per il reato di atti persecutori (c.d. stalking), bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Ne consegue che, ai fini dell'ammonimento, non occorre che sia raggiunta la piena prova della responsabilità dell'ammonito per le ipotesi di reato perseguite dall'art. 612 bis c.p., potendo il provvedimento monitorio trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche su un piano indiziario, eventi che introducono un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all'integrità della persona"*.

IV. La natura del diritto alla vita privata (ovvero alla riservatezza).

Su questo punto possiamo essere molto sintetici, dopo quanto è stato scritto sin qui, altrimenti ci si ripeterebbe.

In sintesi, appunto, basta dire che il diritto alla riservatezza è senz'altro un diritto soggettivo. Non solo. Esso è stato ripetutamente qualificato "fondamentale" o "inviolabile" dalla giurisprudenza costituzionale (v., fra le molte, sent. n. 463 del 1994), come del resto era inevitabile che accadesse, una volta che lo si fosse ricondotto (anche) all'art. 2 Cost., che – appunto – riconosce e garantisce i diritti "inviolabili" dell'uomo.

In quanto diritto soggettivo, esso gode di tutte le forme di tutela proprie di questo tipo di situazione soggettiva, dal risarcimento del danno per equivalente o in forma specifica alla facoltà di farlo valere nei confronti di tutti e della stessa pubblica amministrazione.

Al contrario di altri diritti riconosciuti in campi regolati da autorità amministrative indipendenti, infine, il diritto alla riservatezza è riservato alla cognizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo.

V. Conclusioni.

V.1. Il diritto alla riservatezza e la sua protezione.

A conclusione del nostro esame è agevole constatare che il diritto alla riservatezza gode, nel nostro ordinamento, di una protezione particolarmente elevata (così elevata, anzi, che non manca chi ha criticato l'eccesso di garanzie che gli sono riconosciute: S. SCAGLIARINI, 2013, 14 sgg.). A parte quanto dispongono le fonti dell'Unione e quelle internazionali, infatti la legislazione italiana è molto attenta alla sua tutela e ha istituito il Garante, come autorità amministrativa indipendente chiamata ad assicurarla. L'intervento del Garante, poi, non esclude quello del giudice, ma vi si aggiunge, sicché si può ben dire che siamo di fronte a un sistema di tutela completo e adeguato.

Semmai, in prospettiva futura, si può mettere in luce la preoccupazione che il diritto giunga sempre in ritardo rispetto al progresso tecnologico, che procede con una velocità che la risposta giuridica non può avere. Questo, tuttavia, sembra un problema generale, che si avverte in qualunque settore della vita associata, sicché non si tratta di una peculiarità di questa materia.

Come indicazione per il futuro, dunque, per affrontare le sempre più incalzanti "sfide digitali", si potrebbe dare quella di accompagnare lo sviluppo tecnologico con strutture di monitoraggio continuo, che suggerissero costantemente, in sede europea o nazionale, i provvedimenti normativi di volta in volta necessari per adeguare l'ordinamento alle novità tecnologiche. Penso, dunque, a una "struttura di missione", composta di scienziati, tecnici e giuristi, che seguisse il progresso tecnologico e ne curasse l'accompagnamento giuridico.

V.2. Il diritto alla riservatezza e i diritti e gli interessi sociali contrapposti.

Nel nostro ordinamento il diritto alla riservatezza, come si è detto, ha un rango particolarmente elevato. Nondimeno, come tutti i diritti, è soggetto al confronto con gli altri diritti concorrenti e con gli interessi sociali che gli si contrappongono. In una Costituzione come la nostra, ha scritto la Corte costituzionale nella sent. n. 83 del 2013, scopertamente riecheggiando suggestioni schmittiane (C. SCHMITT, 2011), *"la tutela [dei diritti] deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona"*.

Il suo collegamento con la dignità umana non sposta questa conclusione, perché la stessa dignità, al contrario di quanto afferma una parte della dottrina (G. SILVESTRI, 2008; A. RUGGERI, 2009, 198), non è affatto un "metavalore" che si sottragga al bilanciamento con gli altri (M. LUCIANI, 2008, 145 sgg.). Anzitutto, perché quando i valori entrano in una Costituzione e vengono positivizzati cessano d'essere valori e divengono principi giuridici, per ciò solo privi di quel carattere di absolutezza che è proprio dei valori. In secondo luogo, perché la stessa Costituzione dimostra ampiamente che la dignità può essere bilanciata con altri beni costituzionali, visto che ammette la pena detentiva, che della dignità costituisce un sacrificio evidente. Non sembra avere molto senso, dunque, distinguere (come fa A. CERRI, 1991, 8) una "riservatezza in senso forte" (sottratta all'ingerenza del potere pubblico) e una "riservatezza in senso debole" (soggetta a limitazioni) o affermare che il diritto alla riservatezza non è "assoluto", ma "relativo", in quanto può essere oggetto di limitazioni (M. BARBARO, 2017,

128 sg.). Nessun diritto è illimitato e, anzi, come ha detto la Corte costituzionale nella sua prima sentenza (sent. n. 1 del 1956), *"Il concetto di limite è insito nel concetto di diritto"*. La questione, allora, è quella delle modalità del bilanciamento. E non a caso la Corte costituzionale ha ripetutamente insistito, nelle sue sentenze, sulla necessità di bilanciare fra riservatezza e altri diritti o interessi.

Così, per ricordare solo due pronunce, particolarmente significative, la sent. n. 63 del 1994 ha scritto che *"Nell'ambito di un contesto sociale caratterizzato dalla seria minaccia alla convivenza sociale e all'ordine pubblico rappresentata dalla criminalità organizzata, la norma che eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, costituisce indubbiamente un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono"*.

La sent. n. 372 del 2006, a sua volta, ha affermato che *"il legislatore ha operato un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche, riconducibile all'art. 15 Cost. (sentenza n. 81 del 1993), e l'interesse della collettività, anch'esso costituzionalmente protetto, alla repressione degli illeciti penali"*. Di conseguenza, *"il sindacato di legittimità di questa Corte deve limitarsi alla verifica che la norma impugnata non abbia imposto limitazioni manifestamente irragionevoli dell'uno o dell'altro"*. Non solo. *"Lo scrutinio di costituzionalità non deve essere effettuato in astratto, tra i valori in sé e per sé considerati, ma in concreto, valutando l'interazione reciproca tra l'accrescimento di tutela dell'uno e la corrispondente diminuzione di garanzia dell'altro, come disposti dal legislatore in vista della composizione del potenziale contrasto"*. Di conseguenza, *"la tutela del diritto alla riservatezza può subire variazioni in rapporto all'esigenza concreta – purché costituzionalmente protetta – posta a raffronto"*.

Soprattutto questa seconda pronuncia sollecita qualche riflessione. Essa dimostra, infatti, che il bilanciamento non è compito della Corte, ma del legislatore, mentre al giudice costituzionale spetta la verifica *ab externo* della correttezza e ragionevolezza delle scelte che il legislatore stesso ha operato. In definitiva, quando si dice che i conflitti fra diritti (o interessi) costituzionali vanno risolti con il c.d. *ad hoc balancing test* si dimentica qual è il vero funzionamento di quel test, ormai rivelato molti anni fa dalla migliore dottrina statunitense (T.I. EMERSON, 1963, 55). Il giudice costituzionale, invero, non gode di alcuno spazio autonomo, ma si limita a ripercorrere il processo decisionale seguito dal legislatore e a verificarne semplicemente la logicità (con queste stesse parole, M. LUCIANI, *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Pol. dir.*, 1989, 634 sg.). È il legislatore, insomma, che – nel rispetto della Costituzione – opera il *definitional balancing*, cioè l'astratta definizione dei beni che meritano di essere bilanciati, anche se lo fa con riserva di un successivo controllo di costituzionalità (I. MASSA PINTO, 2001, 95 sgg. e 112; nel senso, invece, che la Corte costituzionale opererebbe il *definitional balancing* e i giudici comuni l'*ad hoc balancing*, M. MEZZANOTTE, 2009, 134).

Certo, poiché la valutazione della logicità dell'azione legislativa è sempre assai opinabile, la discrezionalità del giudice costituzionale (o di qualunque altro giudice chiamato a occuparsi di simili questioni: si pensi alla discussione aperta dalla sent. CEDU, Grande Chambre, 27 giugno 2017, ric. n. 931/13, *Satakunnan Markkinapörssi Oy c. Finlandia*, sulla quale v., da ultimo, E. KAISER, 2018, 182 sgg.), cacciata dalla porta, può facilmente rientrare dalla finestra. Per evitare che si trasformi in arbitrio, allora, è indispensabile che ogni apprezzamento di questo tipo sia regolato da schemi concettuali predefiniti (lo suggeriscono anche M.G. LOSANO, 2001, XVIII sgg.

e S. SCAGLIARINI, 2013, 144 sgg.) e sia commisurato a dati inequivoci di diritto positivo, con il richiamo esplicito alle norme costituzionali pertinenti. Non abbiamo bisogno di Corti costituzionali libere di imporre le loro valutazioni, ma della realizzazione, per il loro tramite, del disegno normativo voluto dalle nostre Costituzioni.

Elenco dei riferimenti normativi

Fonti nazionali

- Costituzione della Repubblica italiana
- r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 ("Riforma delle leggi sul lotto pubblico")
- r.d. 30 dicembre 1937, n. 2584 ("Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena")
- r.d. 6 maggio 1940, n. 635 ("Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza")
- r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 ("Ordinamento giudiziario")
- l. 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio")
- d.lgs. C.P.S. 5 maggio 1947, n. 381 ("Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento dei combattenti, partigiani e reduci")
- l. cost. 11 marzo 1953, n. 1 ("Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale")
- l. 4 agosto 1955, n. 848 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952")
- l. 26 marzo 1958, n. 425 ("Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato")
- l. 2 aprile 1958, n. 339 ("Per la tutela del rapporto di lavoro domestico")
- d.m. 11 dicembre 1959 ("Regolamento organico del personale del Centro Sperimentale per la Cinematografia")
- l. 20 maggio 1970, n. 300 ("Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento")
- l. 8 aprile 1974, n. 98 ("Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni").
- l. 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà")
- l. 4 maggio 1983, n. 184 ("Diritto del minore ad una famiglia")
- l. 5 giugno 1989, n. 219 ("Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione")
- l. 5 giugno 1990, n. 135 ("Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS")
- l. 31 dicembre 1996, n. 675 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali")
- d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")

- l. 8 aprile 2004, n. 95 ("Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti")
- d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"), conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43
- d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51 ("Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio")

Fonti eurounitarie

- Direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, n. 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, recepita in Italia con la cit. l. n. 675 del 1996 (su cui v. *supra*)
- Direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, n. 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, recepita in Italia con l. 3 febbraio 2003, n. 14 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002. Legge comunitaria 2002") e con l. 31 ottobre 2003, n. 306 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003")
- Regolamento (CE) del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Fonti internazionali

- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, unitamente al Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, firmato a New York il 16 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881

Elenco delle sentenze citate

Corte costituzionale

Sentenza n. 1 del 1956
Sentenza n. 104 del 1969
Sentenza n. 34 del 1973
Sentenza n. 38 del 1973
Sentenza n. 27 del 1975
Sentenza n. 120 del 1975
Sentenza n. 139 del 1990
Sentenza n. 366 del 1991
Sentenza n. 51 del 1992
Sentenza n. 81 del 1993
Sentenza n. 63 del 1994
Sentenza n. 218 del 1994
Sentenza n. 463 del 1994
Sentenza n. 394 del 1999
Sentenza n. 135 del 2002
Sentenza n. 445 del 2002
Sentenza n. 271 del 2005
Sentenza n. 425 del 2005
Sentenza n. 372 del 2006
Sentenza n. 390 del 2007
Sentenza n. 165 del 2008
Sentenza n. 173 del 2009
Sentenza n. 1 del 2013
Sentenza n. 83 del 2013
Sentenza n. 278 del 2013
Sentenza n. 20 del 2017
Sentenza n. 112 del 2018
Sentenza n. 115 del 2018

Corte di cassazione

Sentenza Sez. I, 22 dicembre 1956, n. 4487
Sentenza Sez. I, 27 maggio 1975, n. 2129

Sentenza Sez. lav., 21 marzo 1986, n. 2011
Sentenza Sez. lav., 11 marzo 1987, n. 2535
Sentenza Sez. II, 21 febbraio 1994, n. 1652
Sentenza Sez. I pen., 3 dicembre 1997, n. 11077
Sentenza Sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1326
Sentenza Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946
Ordinanza Sez. III, 25 maggio 2017, n. 13151
Sentenza Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30982
Ordinanza Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919
Ordinanza Sez. II pen., 25 giugno 2018, n. 29248
Ordinanza Sez. II, 5 luglio 2018, n. 17665
Ordinanza Sez. I, 9 luglio 2018, n. 18006

Consiglio di Stato

Sentenza Sez. V, 16 maggio 2018, n. 2899
Sentenza Sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3128
Sentenza Sez. III, 8 giugno 2018, n. 3493

Corte dei conti

Sentenza Sez. III App., 6 febbraio 2017, n. 58

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza Grande Sezione, 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain*
Sentenza Grande Sezione, 8 settembre 2015, causa C-105/14, *Taricco*

Corte europea dei diritti dell'uomo

Sentenza Seconda Sezione, 25 settembre 2012, ric. n. 33783/09, *Godelli c. Italia*
Sentenza Grande Camera, 27 giugno 2017, ric. n. 931/13, *Satakunnan Markkinapörssi Oy c. Finlandia*
Sentenza Quinta Sezione, 19 ottobre 2017, ric. n. 71233/12, *Fuchsman c. Germania*

Corte Suprema degli Stati Uniti d'America

Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965)
Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973)

Corte di assise di Palermo

Sentenza 20 aprile 2018

Bibliografia

Atti dell'Assemblea Costituente, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, rist. della 1^a ed., 2008.

AA. VV., *La legge italiana sulla privacy. Un bilancio dei primi cinque anni*, a cura di M.G. Losano, Roma-Bari, Laterza, 2001.

AA. VV., *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova, Cedam, 2003.

AA. VV., *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania e P. Ridola, Torino, Giappichelli, 2006, vol. II.

AA. VV., *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, a cura di M. Cartabia, Bologna, Il Mulino, 2007.

AA. VV., *Mezzi di comunicazione e riservatezza. Ordinamento comunitario e ordinamento interno*, a cura di A. Pace – R. Zaccaria – G. De Minico, Napoli, Jovene, 2008.

AA. VV., *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, a cura di L. Califano e C. Colapietro, Milano, ES, 2017.

G. AGRIFOGLIO, *Risarcimento e quantificazione del danno da lesione della privacy: dal danno alla persona al danno alla personalità*, in *Europa e Diritto Privato*, 2017, 1265 sgg.

A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*, Roma, Bulzoni, 1974.

M. BARBARO, *Government Interference with the Right to Privacy: Is the Right to Privacy an Endangered Animal?*, in 6 Can. J. Hum. Rts. 2017 127 sgg.

A. BARBERA, *Articolo 2*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna – Roma, Zanichelli – Il Foro Italiano, 1975.

P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984.

F. BILANCIA, *La crisi dell'ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo*, Padova, Cedam, 2000.

R. BIN, *I diritti di chi non consuma*, in AA. VV., *Diritti dell'individuo e diritti del consumatore*, a cura di G. Cocco, Milano, 2010.

R. BIN, *Nuovi diritti e vecchie questioni*, in AA. VV., *Studi in onore di Luigi Costato*, Napoli, Jovene, 2014, vol. III.

M.E. BUCALO, *Autorità indipendenti e soft law. Forme, contenuti, limiti e tutele*, 2018.

G. BUSIA, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, UTET, 2000.

D. CALDIROLA, *Il diritto alla riservatezza*, Padova, Cedam, 2006.

L. CALIFANO, *Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale*, Napoli, ES, 2016.

L. CALIFANO, *Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali*, in AA. VV., *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, a cura di L. Califano e C. Colapietro, Milano, ES, 2017.

C. CASONATO, *Diritto alla riservatezza e trattamenti sanitari obbligatori: un'indagine comparata*, Trento, Univ. degli Studi di Trento, 1995.

A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, Giuffrè, 1972.

- A. CATAUDELLA, *Riservatezza (diritto alla)*, *Diritto civile*, in *Enc. giur.*, Roma, Ist. dell'Enc. It., vol. XXVII, 1991.
- A. CERRI, *Riservatezza (Diritto alla)*, *Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur.*, vol. XXVII, Roma, Ist. dell'Enc. It., 1991.
- A. CERRI, *Riservatezza (Diritto alla)*, *Diritto costituzionale*, in *Enc. giur.*, vol. XXVII, Roma, Ist. dell'Enc. It., 1991.
- C. COLAPIETRO – A. IANNUZZI, *I principi generali del trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in AA. VV., *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, a cura di L. Califano e C. Colapietro, Milano, ES, 2017, 85 sgg.
- J.C. DE MARTIN, *I veri padroni digitali*, ne *la Repubblica* del 20 luglio 2018, 30.
- U. DE SIERVO, *Tutela dei dati personali e riservatezza*, in AA. VV., *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova, Cedam, 2003.
- A. DI MARTINO, *Profili costituzionali della privacy in Europa e negli Stati Uniti*, 2017.
- T.I. EMERSON, *Toward a General Theory of the First Amendment*, New York, 1963.
- F. ENGELS, *Antidühring* (1878), trad. it. di G. De Caria, Roma, Rinascita, 1950.
- J. FOURASTIÉ, *Les Trente Glorieuses, ou la révolution invisible de 1946 à 1975*, Paris, Fayard, 1979.
- M. GALLETTI, *Tensioni di identità. Autonomia, privacy e dilemmi morali in genetica*, in *Ragion pratica*, 2015.
- G. GIACOBBE, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, Giuffrè, 1989.
- F. GIRELLI, *Il mandato parlamentare e lo spazio della sua "libertà". Per una lettura combinata degli artt. 67 e 68 della Costituzione*, Napoli, ES, 2018.
- G.W.F. HEGEL, *Wissenschaft der Logik*, Nürnberg, Schrag, 1812.
- E. KAISER, *Libertà di espressione e tutela della privacy: la pronuncia della Grande Camera della Corte di Strasburgo nel caso Satakunnan Markkinapörssi Oy*, in *Dir. umani e dir. int.*, 2018, 182 sgg.
- R. KAPLAN, *The Nothing that is. A Natural History of Zero*, trad. it. di S. Galli e C. Capararo, *Zero. Storia di una cifra*, Milano, RCS, 2014.
- A. INGRAO, *Il controllo disciplinare e la privacy del lavoratore dopo il Jobs Act*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2017.
- G.W. LEIBNIZ, *Storia ed elogio della lingua caratteristica universale che sia al tempo stesso arte dello scoprire e del giudicare* (1680), ora in *Scritti di logica*, a cura di F. Barone, Milano, Mondadori, 2009.
- M.G. LOSANO, *Dei diritti e dei doveri: anche nella tutela della privacy*, in AA. VV., *La legge italiana sulla privacy. Un bilancio dei primi cinque anni*, a cura di M.G. Losano, Roma-Bari, Laterza, 2001, V sgg.
- M. LUCIANI, *Nuovi diritti fondamentali e nuovi rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985.
- M. LUCIANI, *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Pol. dir.*, 1989.
- M. LUCIANI, *Corte costituzionale e unità nel nome di valori*, AA. VV., in *La giustizia costituzionale a una svolta* (a cura di R. Romboli), Torino, Giappichelli, 1991.

- M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione "conforme a"*, in *Foro amm.*, suppl. al n. 7-8/2007, *Il ruolo del giudice. Le magistrature supreme*, a cura di M.A. Sandulli.
- M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Dir. soc.*, 2008.
- M. LUCIANI, *La gabbia del Presidente*, in *Rivista AIC*, n. 2 del 2013.
- M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enc. dir. – Annali*, Vol. IX, Milano, Giuffrè, 2016.
- M. MANETTI, *Poteri neutrali e Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1994.
- R. MANFRELLOTTI, *Il sindacato sui provvedimenti del Garante per la riservatezza*, in AA. Vv., *Mezzi di comunicazione e riservatezza. Ordinamento comunitario e ordinamento interno*, a cura di A. Pace – R. Zaccaria – G. De Minico, Napoli, Jovene, 2008, 311 sgg.
- I. MASSA PINTO, *Il bilanciamento degli interessi nella legge sulla privacy*, M.G. LOSANO, *Dei diritti e dei doveri: anche nella tutela della privacy*, in AA. Vv., *La legge italiana sulla privacy. Un bilancio dei primi cinque anni*, a cura di M.G. Losano, Roma-Bari, Laterza, 2001, 93 sgg.
- M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, ESI, 2009.
- F. MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995.
- S. NICCOLAI, *I poteri garanti della Costituzione e le autorità indipendenti*, Pisa, ETS, 1996.
- A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte Generale*, Padova, Cedam, 2003.
- G. PITRUZZELLA, *Big Data, Competition and Privacy: a Look from the Antitrust Perspective*, in *Concorrenza e mercato*, 2016, 15 sgg.
- O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. dell'Informazione e dell'Informatica*, 2014.
- M. POTO, *Autorità amministrative indipendenti*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, UTET, 2008.
- S. RODOTÀ, *Alla ricerca delle libertà*, Bologna, Il Mulino, 1978.
- S. RODOTÀ, *Quale Stato*, Roma, Sisifo, 1994.
- S. RODOTÀ, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, in A. MANZELLA – P. MELOGRANI – E. PACIOTTI – S. RODOTÀ, *Riscrivere i diritti in Europa*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- S. RODOTÀ, *Solidarietà Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza, 2014.
- A. RUGGERI, *Alla ricerca del fondamento dell'interpretazione conforme*, ora in *"Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti*, vol. XII, *Studi dell'anno 2008*, Torino, 2009.
- M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2002.
- M. RUOTOLO, *Crisi della legalità e forma di governo*, in *Riv. dir. cost.*, 2003.
- G.M. SALERNO, *La protezione della riservatezza e l'inviolabilità della corrispondenza*, in AA. Vv., *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania e P. Ridola, 2ª ed., Torino, Giappichelli, 2006, vol. II, 617 sgg.
- S. SCAGLIARINI, *La riservatezza e i suoi limiti. Sul bilanciamento di un diritto preso troppo sul serio*, Roma, Aracne, 2013.

C. SCHMITT, *Die Tyrannei der Werte. Überlegungen eines Juristen zur Wert-Philosophie*, 3^a ed., Berlin, Duncker & Humblot, 2011.

G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in *Rivista AIC*, 14 marzo 2008.

M. ULPIUS TRAIANUS, *Epistula XCVII ad Plinium*.

G. TIBERI, *Riservatezza e protezione dei dati personali*, in AA. VV., *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, a cura di M. Cartabia, Bologna, Il Mulino, 2007, 349 sgg.

A. TURING, *Proposal for the Development in the Mathematics Division of an Automatic Computing Engine (ACE). Part I: Descriptive Account*, rapporto all'Executive Committee del National Physics Laboratory, 1945, trad. it. di G. Lolli e N. Dazzi, *Proposta per lo sviluppo nella Divisione Matematica di una macchina calcolatrice elettronica (ACE). Parte I: Presentazione descrittiva*, ora in *Intelligenza meccanica*, Torino, Bollati Boringhieri, 2017 (rist. dell'ed. 1994).

S.D. WARREN – L.D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, *Harv. L. Rev.*, 1890, 193 sgg.

P. WESTIN, *Privacy and Freedom*, New York, Atheneum, 1970, 6^a rist. della 1^a ed. 1967.

Sitografia

www.cortecostituzionale.it

www.giurcost.org

www.associazionedeicostituzionalisti.it

www.rivistaaic.it

www.osservatorioaic.it

www.costituzionalismo.it

www.forumcostituzionale.it

www.federalismi.it

www.astrid-online.it

www.giustizia-amministrativa.it

Lo studio fa parte di un progetto più ampio, il cui scopo è quello di analizzare, nella prospettiva del diritto comparato, le delicate questioni che riguardano il diritto alla vita privata.

L'obiettivo dello studio è quello di esaminare la problematica nel contesto specificamente italiano, pur nella consapevolezza che questa materia è fortemente condizionata dalla normativa dell'Unione Europea.

A tal fine, dopo un'introduzione di carattere storico su legislazione, dottrina e giurisprudenza, sono prese in esame le principali questioni teoriche e pratiche poste dall'esigenza di protezione del diritto alla vita privata. Per meglio delimitare il campo, comunque, si è scelto di trattare quell'aspetto del diritto alla vita privata che viene comunemente qualificato come "diritto alla riservatezza", che è quello che rileva maggiormente nei confronti delle "sfide" poste dalla digitalizzazione, sulle quali gli autori partecipanti all'iniziativa sono stati sollecitati a soffermarsi.

Ampia attenzione è stata dedicata alla giurisprudenza. Nell'impossibilità di dare conto di tutto l'immenso materiale disponibile, si sono selezionati alcuni casi particolarmente significativi, tratti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle tre giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti).

Sono stati identificati, infine, i principali nodi problematici che occorre tuttora sciogliere, specie a fronte di un progresso tecnologico sempre più accelerato e penetrante.

Questa è una pubblicazione dell'Unità Biblioteca di diritto comparato
EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo.



Carta
PDF

ISBN 978-92-846-4029-4 | doi:10.2861/006313 | QA-06-18-225-IT-C
ISBN 978-92-846-4026-3 | doi:10.2861/59733 | QA-06-18-225-IT-N